

**Messaggio
concernente la Convenzione delle Nazioni Unite
sulla diversità biologica**

del 25 maggio 1994

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo il disegno di decreto federale concernente l'adozione della Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica, corredata di una dichiarazione interpretativa. Vi proponiamo di approvare questa Convenzione unitamente alla dichiarazione summenzionata.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 maggio 1994

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Stich

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin



Compendio

Le attività umane sono responsabili di un crescente degrado degli ecosistemi, che comporta un notevole aumento del ritmo di estinzione delle specie. Una grande parte della diversità biologica in pericolo si trova nei Paesi in sviluppo delle regioni tropicali. In questi Paesi, la povertà, la sovrappopolazione e l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali esercitano pressioni considerevoli sull'ambiente in generale ed in particolare sulla diversità biologica.

La comunità internazionale si è mobilitata per elaborare uno strumento vincolante che permetta la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nonché la ripartizione dei relativi benefici. La Convenzione sulla diversità biologica è stata firmata da 156 Stati, fra cui il nostro, e dall'Unione europea, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (CNUED), tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. Finora è stata ratificata da oltre 50 Paesi. La Convenzione è entrata in vigore il 29 dicembre 1993 e la prima Conferenza delle Parti si terrà dal 28 novembre al 9 dicembre 1994.

La Convenzione mira ai tre obiettivi seguenti:

- 1. la conservazione della diversità biologica*
- 2. l'uso durevole delle sue componenti*
- 3. la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche.*

La Convenzione richiede impegni da ogni Parte contraente per lo sviluppo di strategie nazionali. Essa prevede disposizioni concernenti la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, che includono principalmente: l'inventario delle componenti della diversità biologica; l'individuazione delle attività che la danneggiano e la loro riduzione; la conservazione delle risorse genetiche negli habitat naturali ed il risanamento degli ecosistemi degradati.

La Convenzione prevede inoltre misure che garantiscono la sicurezza biologica in caso d'impiego di organismi geneticamente modificati. La Conferenza delle Parti esaminerà l'opportunità di elaborare un protocollo su detto punto.

Gli impegni destinati in modo particolare ai Paesi sviluppati, sono volti a promuovere il trasferimento, verso i Paesi in sviluppo, delle tecnologie necessarie ad un uso durevole delle risorse biologiche.

La Svizzera dispone delle basi legali formali sufficienti per l'attuazione degli obblighi nazionali relativi alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, in particolare nella legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). La revisione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPA; FF 1993 II 1213) permetterà un'applicazione effettiva a livello nazionale ed internazionale delle misure concernenti la sicurezza biologica.

L'attuazione della Convenzione concernente la cooperazione per l'utilizzazione delle risorse genetiche esige che la Svizzera rafforzi le proprie condizioni qua-

dro, al fine di agevolare i trasferimenti di tecnologie per mezzo di misure d'incitamento e di cooperazione, nel rispetto dei diritti della proprietà intellettuale.

La Convenzione prevede che i Paesi sviluppati stanino i mezzi finanziari che consentano ai Paesi in sviluppo di adempiere i loro obblighi. La Svizzera dispone dei mezzi necessari per un impegno sostanziale, grazie al credito quadro di 300 milioni di franchi per le questioni ambientali, stanziato dal Parlamento nel 1991 e destinato, in particolare, a finanziare programmi multilaterali e bilaterali nei Paesi in sviluppo, nel campo della diversità biologica.

Quale Paese industrializzato, la Svizzera ha il dovere di manifestare tutta la sua solidarietà nei confronti della comunità internazionale, ratificando la Convenzione sulla diversità biologica. Inoltre, l'accesso alle risorse biologiche e la loro conservazione sono di massima importanza per l'industria svizzera, in particolare per il settore chiave delle biotecnologie. Il nostro Paese deve quindi partecipare attivamente, nel quadro della Convenzione, agli sforzi comuni volti alla conservazione e all'uso durevole delle risorse biologiche.

Al fine di raggiungere un'efficienza amministrativa ottimale e di rafforzare il suo ruolo di Paese ospite sulla piazza internazionale di Ginevra, per la Svizzera è importante che il Segretariato permanente della Convenzione sulla diversità biologica abbia sede a Ginevra, assieme ai Segretariati di altre Convenzioni. Da questo punto di vista, per la Svizzera è altresì importante che la Convenzione venga ratificata in tempi brevi.

Messaggio

1 Parte generale

11 Definizione di diversità biologica

La nozione di diversità biologica è relativamente nuova. È definita dai tre livelli di variazione degli esseri viventi nel proprio habitat.

- *la diversità genetica*, costituita dalla variabilità del patrimonio ereditario dei geni, permette agli organismi viventi di adattarsi ai cambiamenti ambientali, attraverso nuove combinazioni genetiche;
- *la diversità delle specie, o diversità specifica*, si riferisce all'esistenza di più specie in un territorio o in un determinato biotopo;
- *la diversità degli ecosistemi*, è costituita dal numero di ecosistemi differenti, presenti in una determinata regione.

12 Stato della diversità biologica

121 La riduzione della diversità biologica e le sue cause principali

Sin dall'apparizione delle prime forme di vita, l'estinzione delle specie ha fatto parte dei fenomeni naturali dell'evoluzione. Tuttavia, gli scienziati sono concordi nell'affermare che oggi le attività umane sono responsabili di una depauperazione rilevante degli ecosistemi e di un aumento notevole del ritmo di estinzione delle specie. Non si conosce l'esatto numero delle specie viventi che popolano il nostro pianeta. Secondo uno studio realizzato nel 1992 dall'Istituto mondiale sulle risorse (World Resources Institute, WRI), l'Unione mondiale per la natura (UICN) ed il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE), i dati più attendibili dimostrano che il numero delle specie viventi sul nostro pianeta si aggira sui dieci milioni.

In base alle conseguenze dovute al degrado degli habitat naturali, il WRI stima che entro i prossimi 30 anni potrebbe estinguersi il 5-15 per cento delle specie esistenti sul nostro pianeta. Questo significa che ogni anno potrebbero scomparire in media 15'000-50'000 specie, ciò che corrisponde all'estinzione di 50-150 specie circa al giorno.

Fattori diversi sono responsabili di questa erosione della diversità biologica:

- *la scomparsa di habitat naturali e la loro frammentazione*, dovuta allo sviluppo dell'urbanizzazione, dell'agricoltura intensiva oppure ai lavori di prosciugamento di zone umide e ai diboscamenti;
- *l'introduzione di specie esotiche* che può provocare l'estinzione delle specie autoctone, in modo particolare negli ecosistemi insulari, dove i nuovi arrivati possono facilmente soppiantare o addirittura eliminare definitivamente specie locali;
- *l'eccessivo sfruttamento di alcune specie*, come per esempio, il rinoceronte di Giava, cacciato fino a provocarne l'estinzione;

- *l'inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria* che riduce o elimina le popolazioni o le specie particolarmente sensibili;
- *i cambiamenti climatici* che rappresentano un nuovo, importante rischio per il fatto che alcune specie non potranno adattarsi abbastanza rapidamente alle nuove condizioni climatiche;
- *per effetto di sinergia*, l'azione simultanea di alcuni di questi fattori può rapidamente condurre alla scomparsa di determinate specie.

122 Situazione in Svizzera

Dalla metà del secolo scorso, in Svizzera è scomparso quasi il 90 per cento degli habitat naturali più popolati e più preziosi. Questa situazione è tuttora invariata, visto che l'estensione di zone residenziali, la costruzione di infrastrutture e lo sfruttamento intensivo richiedono spazio, a scapito della natura. La perdita di habitat ha effetti nocivi sulla diversità delle specie: a seconda della specie è già estinto o minacciato il 33-95 per cento della flora e della fauna. Per i motivi di cui sopra, la scomparsa delle specie continua ancora oggi.

L'impiego di metodi di coltivazione ad alto rendimento ha soppresso la diversità delle specie tradizionali, anche se un certo numero di varietà locali è conservato nelle banche del seme o in collezioni. Il mantenimento e lo sviluppo tramite l'uso tradizionale («*in situ*») non può essere garantito completamente. Le piantagioni e l'introduzione fortuita o deliberata di specie e sottospecie esotiche possono ulteriormente minacciare la base genetica delle specie indigene selvatiche.

Negli ecosistemi forestali, una selvicoltura rispettosa dell'ambiente ha permesso di mantenere foreste quasi allo stato naturale. Gli sforzi compiuti, alla fine del secolo scorso, dai servizi forestali al fine di rigenerare la foresta svizzera, devono ora essere seguiti da un'intensa attività di sfruttamento e di rigenerazione delle foreste oramai divenute «mature». Se alla fine del secolo scorso alcuni rimboscamenti sono stati effettuati con del materiale di riproduzione talvolta poco adatto alle condizioni locali, le rigenerazioni attuali verranno effettuate nel pieno rispetto dei principi ecologici.

123 Situazione nei Paesi sviluppati

La situazione nei Paesi sviluppati è analoga a quella in Svizzera. La costruzione di infrastrutture (strade, dighe, ecc.), l'estensione di zone residenziali ed industriali e l'agricoltura intensiva hanno colpito un grande numero di habitat naturali, causando il degrado di flora e fauna. I miglioramenti fondiari, corollari dello sviluppo agricolo, hanno distrutto numerosi biotopi e, con la canalizzazione di fiumi, il prosciugamento di paludi e il disboscamento hanno banalizzato il paesaggio. La diversità biologica degli ecosistemi di acqua dolce è stata colpita in maniera considerevole, soprattutto in seguito all'eutrofizzazione delle acque. Nelle regioni temperate, foreste più uniformi hanno soppiantato le foreste naturali, formate da una considerevole varietà di specie. L'agricol-

tura che, nel corso degli anni ha modellato il paesaggio, ha portato, attraverso l'evoluzione delle proprie strutture e di alcuni metodi di produzione, all'utilizzazione di un numero limitato di varietà coltivate e di razze di animali da reddito. In Europa, la metà delle razze di allevamento che esistevano ancora alla fine del secolo scorso, si sono estinte.

124 Situazione nei Paesi in sviluppo

Una grande parte della diversità biologica si trova nei Paesi in sviluppo delle regioni tropicali. In questi Paesi, la povertà, la sovrappopolazione e l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali esercitano pressioni considerevoli sull'ambiente e sulla diversità biologica. Negli ultimi anni si è osservata un'accelerazione del degrado degli ecosistemi particolarmente ricchi dal profilo della diversità biologica, come le foreste tropicali, le mangrovie ed altre zone umide e le scogliere coralline. Uno studio del WRI stima che negli ultimi decenni, 49 Paesi tropicali su 61 hanno perso più della metà degli habitat naturali. Particolarmente colpite sono le foreste tropicali che, secondo il WRI, l'UICN ed il WWF, ospitano il 50-90 per cento di tutte le specie esistenti. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) stima che ogni anno vengono distrutti 200 000 kmq di foresta tropicale - una superficie pari a cinque volte quella della Svizzera. Nei prossimi decenni quindi, un numero notevole di specie, che attualmente abitano le foreste tropicali, potrebbe scomparire per sempre.

13 Conservazione e uso durevole della diversità biologica

Sono tre le ragioni essenziali che inducono a conservare la diversità biologica:

- Una ragione ecologica: la salvaguardia di tutta la diversità biologica è una condizione indispensabile per il buon funzionamento degli ecosistemi e per il mantenimento del potenziale evolutivo degli organismi.
- Una ragione etica: l'uomo non può arrogarsi il diritto di eliminare altre specie viventi per soddisfare le proprie esigenze a breve termine.
- Una ragione economica: la diversità biologica del pianeta è un patrimonio utile a tutta l'umanità e comprende risorse importanti per le generazioni presenti e future.

L'uso della diversità biologica ha un ruolo economico importante per la produzione di risorse alimentari, sostanze medicinali e prodotti industriali. La medicina occidentale, per esempio, ottiene il 50 per cento dei preparati medicinali da sostanze di origine vegetale o dalla sintesi di tali sostanze. In agricoltura, al fine di migliorare le piante coltivate e gli animali da reddito, sono indispensabili risorse genetiche sufficientemente diversificate. Lo sviluppo delle biotecnologie, le quali possono fornire notevoli contributi nel campo della sanità, della produzione alimentare e della protezione ambientale, dipende in larga misura dalla possibilità di disporre della diversità biologica.

Tuttavia, il valore della diversità biologica ed i costi per la relativa conservazione non vengono tenuti debitamente in considerazione nel determinare i prezzi dei prodotti derivati. Notevoli sono in modo particolare i costi della conservazione. I Paesi in sviluppo, secondo una prima stima del PNUE necessitano di circa 500 milioni di dollari all'anno: una spesa che questi Paesi, confrontati con gravi difficoltà socioeconomiche, non sono in grado di sostenere.

Finora, l'accesso alle risorse della diversità biologica è stato libero e gratuito, anche se, nei Paesi in sviluppo, la diversità biologica viene mantenuta e migliorata grazie al significativo contributo di alcune comunità locali. Con le loro tecnologie, i Paesi sviluppati hanno spesso tratto profitto dalle risorse della diversità biologica, senza però partecipare alla loro conservazione e senza retribuire coloro che le hanno preservate e messe a disposizione. Per promuovere la conservazione della diversità biologica si rende necessaria una nuova cooperazione internazionale che riconosca che la conservazione della diversità biologica dipende anche da un uso sostenibile. Tale cooperazione deve permettere di ripartire l'onere della conservazione della diversità biologica sull'insieme del pianeta ed in particolare prevedere una ripartizione dei suoi benefici.

La solidarietà con i Paesi in sviluppo non deve far dimenticare la responsabilità dei Paesi sviluppati per la diversità biologica situata sul loro territorio. In Europa, il declino della flora, della fauna e degli habitat naturali è tuttora notevole, visto lo sfruttamento intensivo dell'ambiente e delle risorse naturali. Progressi significativi saranno possibili solo se le esigenze di una gestione durevole della diversità biologica saranno integrate nelle diverse attività settoriali dell'economia, in particolare nell'agricoltura e nella selvicoltura, soprattutto attraverso misure d'incitamento, armonizzate a livello internazionale.

A tale scopo, è necessaria un'intensificazione della cooperazione tra i Paesi sviluppati, non solo per la protezione delle specie e dei biotopi, bensì anche per una migliore valutazione dei costi della conservazione e dell'uso durevole delle risorse e degli habitat naturali al momento dello sfruttamento.

14 Strumenti internazionali in vigore

I seguenti strumenti internazionali, già ratificati dalla Svizzera, coprono alcuni aspetti della conservazione della diversità biologica:

- La Convenzione dell'UNESCO del 2 febbraio 1991 sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar; RS 0.451.45). Il Segretariato di tale Convenzione si trova in Svizzera a Gland (VD).
- La Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455), elaborata sotto l'egida del Consiglio d'Europa.
- La Convenzione del PNUE del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione di Washington o CITES; RS 0.453). Il Segretariato di tale Convenzione si trova a Ginevra.

- La Convenzione dell'UNESCO del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (RS 0.451.41).
- Il Trattato del 1° dicembre 1959 sull'Antartide (RS 0.121).
- La Convenzione internazionale del 2 dicembre 1946 che regola la caccia alla balena (RS 0.922.74).

Il nostro Paese intende anche aderire alla Convenzione elaborata nell'ambito del PNUC sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica (Convenzione di Bonn o CMS).

Nell'ambito della FAO, la Svizzera ha inoltre firmato l'Impegno internazionale sulle risorse fitogeniche, concluso nel 1983, che si prefigge di incentivare la protezione delle risorse fitogeniche e l'accesso a fini selettivi.

Inoltre, la Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa ha adottato, nel giugno 1983, in occasione della Conferenza di Helsinki, una risoluzione sui Principi per la conservazione della diversità biologica delle foreste europee. Questa risoluzione è stata firmata da 35 Stati, fra cui la Svizzera.

2 Parte speciale: La Convenzione sulla diversità biologica

21 Cenno storico

Il 22 maggio 1992, dopo cinque cicli di negoziati laboriosi, iniziati nel giugno 1991, i rappresentanti di oltre cento Paesi, fra cui il nostro, hanno adottato, con l'atto finale di Nairobi, il testo della Convenzione. In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (CNUED), tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, la Convenzione è stata sottoposta agli Stati per la firma. È stata firmata da 156 Stati, fra cui la Svizzera, e dall'Unione europea. Finora è stata ratificata da oltre 50 Paesi. La Convenzione è entrata in vigore il 29 dicembre 1993 e la prima Conferenza delle Parti si terrà dal 28 novembre al 9 dicembre 1994.

22 Contenuto e obiettivi della Convenzione

La Convenzione comprende un preambolo, 42 articoli e 2 annessi.

Il *preambolo* contiene i *principi sui quali si basa la Convenzione*, che prevedono in particolare la sovranità degli Stati sulle proprie risorse naturali ed il riconoscimento della simbiosi tra le risorse biologiche e le comunità locali che le utilizzano.

Il preambolo ritiene particolarmente importante mettere a disposizione dei Paesi in sviluppo risorse finanziarie atte ad agevolare la conservazione della diversità biologica e l'accesso «appropriato» alle tecnologie per incentivare un relativo uso durevole.

L'*articolo 1* enuncia gli *obiettivi della Convenzione*:

- *la conservazione della diversità biologica;*
- *l'uso durevole dei suoi componenti;*
- *la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche.*

L'articolo 2 contiene le *definizioni* di alcuni termini e concetti.

L'articolo 3 prevede che gli Stati *hanno il diritto sovrano* di sfruttare le loro risorse, ma anche la responsabilità di assicurarne un uso durevole.

L'articolo 4 definisce il *campo d'applicazione della Convenzione* per ciascuna Parte contraente, sia entro i limiti della sua giurisdizione nazionale, sia al di fuori.

L'articolo 5 prevede che ciascuna Parte contraente deve *cooperare* con le altre Parti contraenti, direttamente o se del caso tramite le Organizzazioni internazionali competenti, nei settori che non dipendono dalla sua giurisdizione nazionale ed in altri settori di interesse reciproco, in vista della conservazione della diversità biologica.

L'articolo 6 chiede a ciascuna Parte contraente di sviluppare «*strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica [...]».*

L'articolo 7 impegna le Parti all'*individuazione ed al monitoraggio delle componenti della diversità biologica.*

L'articolo 8 prevede le misure che ciascuna Parte contraente deve adottare per la *conservazione «in-situ»* (negli habitat naturali), le quali comprendono in particolare la gestione dei rischi associati all'uso ed all'immissione nell'ambiente di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia e un sostegno finanziario o di altro genere alle comunità indigene e locali per i loro contributi alla conservazione della diversità biologica.

L'articolo 9 precisa che la *conservazione «ex-situ»* (fuori dall'ambiente naturale) delle componenti della diversità biologica deve avvenire «di preferenza nel Paese di origine di tali componenti» e deve integrare i provvedimenti di conservazione in-situ.

L'articolo 10 regola l'*uso durevole delle componenti della diversità biologica*, in particolare con l'integrazione della conservazione nei processi decisionali nazionali e con l'incentivazione delle pratiche tradizionali che favoriscono una gestione durevole della diversità biologica.

L'articolo 11 chiede che ciascuna Parte contraente adotti *misure per incentivare la conservazione e l'uso durevole dei componenti della diversità biologica.*

Gli articoli 12 e 13 richiedono che ciascuna Parte contraente istituisca e mantenga *programmi di istruzione e di formazione scientifica e tecnica, e che promuova ed incoraggi la ricerca e la divulgazione al pubblico* riguardo alla conservazione della diversità biologica.

L'articolo 14 prevede che ciascuna Parte contraente deve valutare l'impatto sull'ambiente dei progetti e progetti che potrebbero avere effetti negativi rilevanti sulla diversità biologica.

L'articolo 15 prevede che «in considerazione dei diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali, spetta ai Governi di determinare l'*accesso alle risorse genetiche».* L'accesso, quando autorizzato, sarà praticato «secondo termini reciprocamente convenuti.» Tale accesso è «soggetto al consenso preventivo, concluso in cognizione di causa dalla Parte contraente che fornisce tali risorse,

salvo se diversamente determinato da detta Parte.» Inoltre, ciascuna Parte contraente «farà ogni sforzo per creare le condizioni favorevoli per l'accesso alle risorse genetiche da Parte delle altre Parti contraenti, per usi razionali da un punto di vista ecologico ...».

L'*articolo 16* prevede l'*agevolazione dell'accesso alle tecnologie* e del relativo trasferimento. I trasferimenti di tecnologie saranno forniti ai Paesi in sviluppo a «condizioni agevolate e preferenziali, se così stabilito di comune accordo [...]» e che tengano conto dei diritti della proprietà intellettuale.

L'*articolo 17 sullo scambio di informazioni* chiede alle Parti di «agevolare lo scambio di informazioni, provenienti da ogni fonte accessibile al pubblico, [...] tenendo conto delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo.»

L'*articolo 18* chiede alle Parti contraenti di promuovere la *cooperazione tecnica e scientifica* e in questo ambito, stipula che la Conferenza delle Parti, nella sua prima riunione, determinerà come stabilire un *centro di scambi*.

L'*articolo 19* prevede la *distribuzione dei benefici* derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e gli scambi di informazioni relativi alla *sicurezza biologica*.

L'*articolo 20* prevede che le Parti che sono Paesi sviluppati si impegnino a fornire *risorse finanziarie* «nuove ed addizionali» in vista di consentire alle Parti dei Paesi in sviluppo di farà fronte al totale dei «costi incrementivi convenuti» che debbono sostenere per l'attuazione delle misure mediante le quali adempiono gli obblighi della presente Convenzione.

L'*articolo 21* stabilisce il *meccanismo di finanziamento* della Convenzione per l'erogazione di risorse finanziarie alle Parti che sono Paesi in sviluppo. Il meccanismo funzionerà sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle Parti. La Struttura globale ambientale (Global Environment Facility, GEF) fungerà da struttura istituzionale a titolo interinale come previsto dall'articolo 39 della Convenzione per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti.

L'*articolo 22* regola i *rapporti con altre convenzioni internazionali*.

Gli *articoli 23-25* enunciano gli *organi della Convenzione*: la Conferenza delle Parti, il Segretariato e l'organo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica.

L'*articolo 26* stabilisce l'obbligo per ciascuna Parte contraente di presentare *rapporti* sui provvedimenti adottati in vista dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e sulla loro efficacia nel perseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

Gli *articoli 27-42* fissano le *modalità e le procedure di funzionamento della Convenzione*.

23 Elementi essenziali della Convenzione e posizione della Svizzera

231 Conservazione e uso durevole della diversità biologica

Gli impegni previsti dalla Convenzione per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica sono contenuti negli articoli 6-14.

La Convenzione accorda la priorità alla conservazione in situ, attraverso misure che in particolare prevedono l'istituzione di un sistema di zone protette ed il risanamento degli ecosistemi degradati.

La Convenzione associa la protezione della diversità biologica al suo uso durevole. In questo ambito, l'articolo 10 prevede che ciascuna Parte contraente dovrà tenere conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali. L'importante ruolo delle popolazioni locali è citato nel preambolo, e l'articolo 10 prevede di incoraggiare le pratiche tradizionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.

La Convenzione riconosce il principio di apporti differenziati che tengono conto dei mezzi a disposizione dei Paesi sviluppati e di quelli dei Paesi in sviluppo.

Un particolare accento è posto sullo sviluppo di strategie, priorità, piani o programmi nazionali che garantiscano l'attuazione della Convenzione (art. 6) con l'integrazione della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica nei diversi settori pertinenti.

La Svizzera dispone formalmente delle basi legali sufficienti per applicare le disposizioni della Convenzione relative alla conservazione e all'uso durevole della diversità biologica (vedi n. 411). Il miglioramento delle misure esistenti inteso a ridurre le perdite di diversità biologica in Svizzera e di attuare effettivamente la Convenzione è citato nel numero 412.

232 Ripartizione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche e trasferimenti di tecnologie

La Convenzione istituisce una cooperazione tra i Paesi sviluppati, interessati ad impegnarsi per la conservazione e l'accesso alle risorse della diversità biologica, ed i Paesi in sviluppo, desiderosi di instaurare un controllo delle proprie risorse biologiche al fine di accedere alle tecnologie che le mettono in valore.

I Paesi in sviluppo avrebbero voluto ottenere impegni che vincolassero i Paesi sviluppati a trasferire le tecnologie appartenenti al settore privato. Dal momento che tutti i Paesi dell'OCSE, compresa la Svizzera, si sono opposti a tale richiesta, le disposizioni della Convenzione relative agli impegni dei Paesi sviluppati si limitano a misure d'incitamento.

La Convenzione prevede principalmente le seguenti misure:

- a. Il riconoscimento della sovranità nazionale sulle risorse genetiche, il quale implica che l'accesso a tali risorse, soprattutto nei Paesi in sviluppo, dipende dal consenso preventivo, salvo se diversamente determinato del

Paese in questione. L'accesso, quando autorizzato, sarà praticato secondo termini reciprocamente convenuti (art. 15).

- b. L'accesso agevolato alle tecnologie necessarie per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, incluse le biotecnologie (art. 16).

Ciascuna Parte contraente deve facilitare e incoraggiare il trasferimento di tecnologie in mano a privati mediante misure di incitamento. Ciascuna Parte contraente dispone di un largo margine di manovra per determinare le misure adatte a questo scopo. Inoltre, al fine di garantire la protezione della proprietà intellettuale, l'articolo 16 precisa che i trasferimenti di tecnologie dovranno essere forniti a condizioni «che tengano conto dei diritti di proprietà intellettuale e siano compatibili con la loro protezione adeguata e effettiva».

L'articolo 16 prevede inoltre che il meccanismo di finanziamento della Convenzione può essere utilizzato per permettere l'acquisto delle tecnologie da Parte dei Paesi in sviluppo.

- c. Misure atte ad incentivare la ripartizione dei benefici, derivanti dalle risorse genetiche fornite dai Paesi in sviluppo, e la cooperazione, soprattutto attraverso il trasferimento di tecniche, di conoscenze e di informazioni necessarie allo sviluppo del potenziale di tali risorse (art. 16, 17, 18 e 19).

La Svizzera appoggia le disposizioni della Convenzione riguardanti i trasferimenti di tecnologie, che creano le basi per una più stretta cooperazione tra i Paesi in sviluppo e le istituzioni svizzere del settore pubblico o privato, specialmente nel campo dell'utilizzazione delle risorse genetiche. Per la Svizzera, l'applicazione di tali disposizioni può avvenire nel rispetto dei diritti della proprietà intellettuale, che è una condizione importante per l'attuazione effettiva dei trasferimenti di tecnologie che implicano la ricerca e gli investimenti privati.

In materia di diritto della proprietà intellettuale, concernente in particolare le biotecnologie e gli organismi, la nostra posizione è riassunta in un rapporto pubblicato nell'agosto 1993 che comprende i seguenti elementi (Biotecnologia e diritti dei brevetti; la brevettabilità delle invenzioni sugli organismi; Rapporto del Dipartimento federale di giustizia e polizia):

- Appoggiando lo sviluppo delle biotecnologie, ci siamo espressi, in modo generale, a favore della brevettabilità delle invenzioni sugli organismi. Tuttavia sono escluse dalla brevettabilità «le invenzioni con uno sfruttamento che si oppone alla dignità umana, alla libertà personale, alla dignità della creatura o che mettono seriamente in pericolo l'ambiente, inclusa la diversità biologica, [...]».
- Nei confronti dei Paesi in sviluppo, appoggiamo soluzioni «differenziate». «Tali soluzioni tengono conto degli interessi per la protezione delle invenzioni attraverso la proprietà intellettuale, la protezione dei diritti derivanti dalla conservazione e dal mantenimento delle risorse genetiche tradizionali dei Paesi in sviluppo, ed il principio della necessità di conservare la diversità biologica [...]».

- Nella nostra presa di posizione viene anche precisato che «la protezione della proprietà intellettuale per mezzo dei brevetti non esclude nei Paesi sviluppati il riconoscimento e l'elaborazione di altri diritti, in particolare dei diritti degli agricoltori («farmers' rights») e nei Paesi in sviluppo il diritto di partecipare ai profitti che potrebbero scaturire dalla Convenzione sulla diversità biologica. In principio, tali diritti sono riconosciuti e la Svizzera incoraggia gli sforzi volti al loro sviluppo [...]. In questo ambito, occorre esaminare in modo dettagliato le possibilità di un maggiore indennizzo dell'utilizzazione delle risorse naturali da parte dell'industria, la partecipazione agli utili realizzati e l'impiego adeguato di questi importi.»
- Inoltre, «la posizione [del nostro Collegio] nei confronti dei Paesi in sviluppo si basa sull'accordo GATT-TRIPS (abbreviazione inglese del capitolo dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale concernente la proprietà intellettuale: GATT and Trade Related aspects of Intellectual Property rights), la Convenzione sulla diversità biologica e l'Impegno internazionale della FAO sulle risorse fitogeniche».

L'Accordo GATT-TRIPS autorizza le Parti contraenti del GATT ad escludere dalla brevettabilità le specie vegetali e quelle animali, ma non i microrganismi. Per quanto concerne le varietà vegetali, gli Stati sono tenuti a prevedere nella loro legislazione un sistema di protezione «sui generis» (protezione differenziata, su misura). I Paesi membri beneficiano così di un grande margine di manovra per scegliere un sistema di protezione della proprietà intellettuale adatto alle loro esigenze.

L'Impegno internazionale della FAO sulle risorse fitogeniche elenca principi diretti per l'utilizzazione e lo scambio di risorse fitogeniche. In particolare prevede il riconoscimento del concetto di diritto degli agricoltori. Il diritto degli agricoltori è fondato sul riconoscimento dei contributi delle comunità rurali per la conservazione delle risorse genetiche e si integra perfettamente negli obiettivi della Convenzione.

Inoltre, per la Svizzera, le disposizioni della Convenzione sulla cooperazione nei campi della tecnica e della ricerca per l'uso durevole della diversità biologica dovrebbero permettere, innanzitutto, di rafforzare le competenze nei Paesi in sviluppo e di trasferire le tecnologie atte a soddisfare le esigenze di tali Paesi.

I paragrafi 2 e 5 dell'articolo 16 della Convenzione, concernenti l'accesso alle tecnologie e la proprietà intellettuale, presentano alcune ambiguità e sono controversi. Per questa ragione, firmando la Convenzione, la Svizzera ha emesso una dichiarazione, il 12 giugno 1992, con la quale precisa la propria interpretazione di tali disposizioni. Al fine di completare questa dichiarazione, la Svizzera depositerà, in occasione della ratifica, una dichiarazione interpretativa, che figura nell'annesso del presente messaggio e che è identica a quella deposta dall'Unione europea (vedi n. 6: Rapporto con il diritto europeo).

Contrariamente a una riserva, la dichiarazione interpretativa fatta da uno Stato non può escludere o modificare l'effetto giuridico di determinate disposizioni di un trattato nella loro applicazione allo Stato stesso. La Dichiarazione svizzera persegue i seguenti obiettivi:

- rende pubbliche le preoccupazioni del nostro Paese concernenti alcune ambiguità e difficoltà di interpretazione della Convenzione;
- costituisce un segnale politico, nei confronti delle cerchie interessate in Svizzera e delle altre Parti contraenti, che precisa la nostra interpretazione di alcune disposizioni giudicate ambigue e controverse;
- essa precisa nei confronti delle cerchie interessate in Svizzera e delle altre Parti contraenti, la posizione difesa dal nostro Paese a livello internazionale, concernente il seguito e l'attuazione della Convenzione.

La nostra presa di posizione (vedi sopra) cita pure il riconoscimento dei diritti dei Paesi in sviluppo e delle loro comunità a partecipare agli utili realizzati con l'utilizzazione delle risorse genetiche. Seguendo la nostra posizione, la Svizzera riconosce che l'elaborazione di tali diritti è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi della Convenzione per retribuire la conservazione, il miglioramento e la messa a disposizione delle risorse genetiche da parte dei Paesi in sviluppo e delle loro comunità. Di conseguenza, si impegna a lavorare per la concretizzazione di tali diritti.

Ai sensi della Risoluzione 3 della Conferenza di Nairobi del 22 maggio 1992, per l'adozione della Convenzione, la Svizzera si impegna a lavorare in vista di un sistema operativo per lo sviluppo dei diritti degli agricoltori, nell'ambito della Convenzione e di altre istituzioni interessate.

233 Sicurezza biologica

L'articolo 19 paragrafo 3 della Convenzione invita la Parti, in occasione della loro prima Conferenza, ad esaminare l'opportunità di sottoscrivere un protocollo sulla sicurezza biologica. Questo protocollo comprenderebbe «in particolare un accordo preliminare dato in cognizione di causa e che stabilisce le appropriate procedure per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione in condizioni di sicurezza di ogni organismo vivente modificato originato dalla biotecnologia che rischierebbe di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.»

Questa procedura consiste nell'ottenere, al momento dello sfruttamento di organismi geneticamente modificati, il consenso dell'autorità competente del Paese destinatario, fornendole tutte le informazioni possibili relative ai rischi associati all'utilizzazione di questi organismi.

La Svizzera appoggia la proposta di elaborare un tale protocollo che, con il suo carattere legalmente vincolante, presenterebbe i seguenti benefici:

- Un rafforzamento dell'armonizzazione internazionale delle prescrizioni in materia di sicurezza, con l'obiettivo, tra l'altro, di evitare barriere non tariffarie al commercio internazionale e di favorire una migliore trasparenza nei confronti del pubblico.
- Una migliore considerazione dell'aspetto ambientale nell'ambito di scambi commerciali di risorse genetiche.

L'articolo 20 della Convenzione concernente le risorse finanziarie non vincola i Paesi sviluppati ad alcun contributo specifico. Tuttavia questo articolo prevede che tali Paesi forniscano risorse finanziarie nuove ed addizionali per consentire alle Parti dei Paesi in sviluppo di far fronte al totale dei «costi incrementivi» convenuti, che debbono sostenere per l'attuazione delle misure mediante le quali adempiono gli obblighi della Convenzione. La decisione sull'ammontare preciso delle risorse sarà oggetto di ulteriori negoziati in occasione della prima Conferenza delle Parti e si baserà sul «totale dei costi incrementivi convenuti».

L'articolo 21 precisa che la Convenzione prevede un meccanismo di finanziamento. Tale meccanismo «funziona sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle Parti [...] che determina la sua politica generale, la sua strategia, le priorità programmatiche ed i criteri per l'attribuzione e l'utilizzazione di queste risorse».

Secondo l'articolo 39, la Struttura globale ambientale (Global Environment Facility, GEF) è stata designata quale meccanismo finanziario fino alla prima riunione della Conferenza delle Parti, che deciderà in merito alla sua istituzione permanente.

I Paesi dell'OCSE, fra cui la Svizzera, hanno sempre appoggiato il fatto che il GEF diventi il meccanismo di finanziamento della Convenzione. Attualmente tale struttura gestisce importanti progetti multilaterali sull'ambiente. Il 42 per cento dell'utilizzazione dei fondi concerne la diversità biologica. Dal 1991 al 1993, il GEF ha completato un esperimento pilota ed è stato finanziato con 800 milioni di dollari (1,2 mia di fr.) prevalentemente sotto forma di contributi volontari. Durante questo esperimento, la Svizzera ha contribuito con un importo di 60 milioni di franchi svizzeri al fondo centrale e con 20 milioni per co-finanziare progetti giudicati particolarmente interessanti. Il GEF è composto da un'organizzazione tripartita che riunisce la Banca Mondiale (BM), il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) ed il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA), che consente di sfruttare le competenze di queste tre organizzazioni.

Nella dichiarazione depositata in occasione della firma della Convenzione, la Svizzera ha precisato la sua interpretazione degli articoli 20 e 21 concernenti la cooperazione finanziaria, nel modo seguente: «le risorse da adottare ed il sistema di gestione terranno conto in modo equilibrato delle esigenze e degli interessi dei Paesi in sviluppo nonché delle possibilità e degli interessi dei Paesi sviluppati».

La Svizzera ha inoltre sempre appoggiato il principio «addizionale» dell'appoggio finanziario ai Paesi in sviluppo in materia di ambiente globale – ossia un appoggio che si aggiunge ai fondi già stanziati a titolo di aiuto allo sviluppo. A tale scopo, la Svizzera ha approvato nel 1991 il credito quadro di 300 milioni di franchi svizzeri per l'ambiente globale nei Paesi in sviluppo – che sono serviti e serviranno per coprire tale appoggio (vedi n. 441: conseguenze finanziarie).

Per evitare di creare un meccanismo di finanziamento supplementare inutile e per una più efficace utilizzazione dei fondi, la Svizzera è favorevole a fare del GEF il meccanismo di finanziamento permanente della Convenzione.

In seguito ad alcune critiche, è in corso un processo di ristrutturazione del GEF per meglio considerare l'interesse dei Paesi in sviluppo, in particolare nel processo decisionale. Nell'ambito di tale ristrutturazione, la Svizzera opera attivamente per incentivare il ruolo della Conferenza delle Parti della Convenzione concernente le decisioni relative all'importanza e allo stanziamento degli appoggi finanziari.

3 Interesse per la Svizzera a ratificare la Convenzione

Nel numero 13, sono state brevemente trattate le ragioni ecologiche, etiche ed economiche che incitano alla conservazione della diversità biologica. Con la ratifica della Convenzione sulla diversità biologica, la Svizzera fa sue tali ragioni, la cui importanza per il nostro Paese è precisata nei seguenti punti:

Dal profilo ecologico:

- La Convenzione comprende l'insieme della diversità biologica (ecosistemi, specie, geni).
- La Convenzione associa la protezione e la gestione della diversità biologica.
- Con il suo approccio integrato, la Convenzione assicura la conservazione e l'uso parsimonioso e durevole della diversità biologica su tutto il pianeta.

Dal profilo etico:

- La Convenzione permette di diminuire l'impatto negativo delle attività umane sull'insieme delle specie e risponde alla necessità etica di preservare le differenti forme di esseri viventi nel loro proprio interesse.

Dal profilo economico:

- L'accesso alle risorse della diversità biologica e la sua conservazione sono importanti per l'industria agro-alimentare e farmaceutica del nostro Paese, in particolare per il settore chiave delle biotecnologie. La Svizzera deve quindi cooperare, nell'ambito della Convenzione, per l'armonizzazione delle pratiche concernenti l'accesso alle risorse genetiche e gli scambi di informazioni relative alla sicurezza biologica.
- Raccomandando di rispettare la protezione della proprietà intellettuale al momento dei trasferimenti di tecnologie, la Convenzione favorisce lo sviluppo, a livello internazionale, di standard minimi di protezione della proprietà intellettuale, che sono essenziali per i trasferimenti di tecnologie e auspicabili per l'industria svizzera.

Dal profilo politico:

- Tenuto conto dei rischi notevoli che la riduzione della diversità biologica può provocare all'ecologia, è necessario che la comunità internazionale cooperi,

in modo vincolante, al fine di assicurare una gestione durevole della diversità biologica. Quale Paese ricco, la Svizzera, con gli altri Paesi sviluppati, ha una responsabilità particolare per i problemi ecologici mondiali. Sono i Paesi sviluppati che consumano una parte importante delle risorse naturali e che producono il maggior volume di effetti nocivi per abitante.

- La Svizzera manifesta la sua solidarietà nei confronti della comunità internazionale e conferma il ruolo attivo che ha sempre assunto in materia di protezione ambientale. Il nostro Paese coopera inoltre per la conservazione della diversità biologica nei Paesi in sviluppo.
- In conformità con il rapporto del 29 novembre 1993 sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta, la conservazione dell'ambiente è uno degli obiettivi prioritari della nostra politica estera. La conservazione della diversità biologica è parte integrante di tale obiettivo. Questo rapporto precisa inoltre che «la nostra politica estera concentrerà gli sforzi sulla partecipazione al seguito della Conferenza di Rio [...]». La ratifica della Convenzione sulla diversità biologica rientra appunto in questo ambito.
- Non partecipare a questo sforzo internazionale causerebbe l'isolamento della Svizzera dalla maggior parte dei suoi partner dei Paesi dell'OCSE, compresi tutti gli Stati membri dell'Unione europea, che si accingono a ratificare la Convenzione.

Anche se la Convenzione contiene alcune imprecisioni, costituisce però l'inizio di un processo per una gestione durevole della diversità biologica. Per il futuro, sarà possibile dare un quadro più preciso alla Convenzione, in particolare con l'eventuale elaborazione di protocolli addizionali in alcuni settori, come la sicurezza biologica, i trasferimenti di tecnologie ed il riconoscimento dei contributi delle popolazioni locali per il miglioramento e la conservazione delle risorse genetiche. Aderendo alla Convenzione, la Svizzera si assicura la possibilità di partecipare attivamente al processo in corso di concretizzazione e di attuazione della Convenzione e di far valere pienamente il suo punto di vista.

4 Conseguenze per la Svizzera

Formalmente, la Svizzera dispone di basi legali sufficienti per adempiere gli obblighi nazionali in materia di conservazione e di utilizzazione durevole della diversità biologica. Le spiegazioni dettagliate sulle conseguenze derivanti dagli obblighi della Convenzione, nei suoi tre campi d'attività, sono riportate nei numeri 41-43.

In merito alle conseguenze finanziarie, trattate nel numero 44, la Svizzera dispone già dei mezzi necessari per un impegno sostanziale grazie al credito-quadro a favore dell'ambiente globale, accordato dalle vostre Camere nel 1991.

Le conseguenze per il personale sono espone nel numero 443. È richiesta, in particolare, la creazione di un posto supplementare.

L'interesse che riveste la candidatura di Ginevra quale città ospite del Segretariato della Convenzione e la politica che la Svizzera intende perseguire in materia sono trattati nel numero 45.

41 Conservazione ed uso durevole della diversità biologica in Svizzera

411 Basi giuridiche

Dal 1962, l'articolo 24^{sexies} della Costituzione federale sancisce la protezione della natura e del paesaggio. In questo ambito sono state emanate direttive per il mantenimento e l'uso durevole della diversità biologica, innanzitutto la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e la legge federale del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0). Direttive per il mantenimento e l'uso durevole della diversità biologica si trovano anche nella legislazione concernente la pianificazione dei territori, la protezione ambientale, la protezione delle acque, la pesca, le foreste e l'agricoltura.

La legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo, RS 921.0) ha quale scopo il mantenimento della foresta quale habitat naturale. È necessario incentivare la naturale composizione della foresta tramite la cura, l'utilizzazione ed i rimboschimenti. Esiste la possibilità di sopprimere le riserve boschive. In alcuni casi, si può evitare, a favore del mantenimento della diversità biologica, qualsiasi tipo di utilizzazione.

Nel settore agricolo, il nuovo articolo 31*b* della legge sull'agricoltura (RS 910.1), adottato il 9 ottobre 1992, permette alla Confederazione di stanziare contributi per l'utilizzazione di terreni coltivati sotto forma di superfici di compensazione ecologica, contribuendo così in maniera notevole alla conservazione della diversità biologica.

412 Misure per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica

Fondandosi sulle basi giuridiche di cui sopra, la Svizzera ha già attuato numerose attività, a livello nazionale, che adempiono le esigenze della Convenzione – soprattutto gli articoli 6, 7, 8 lettera a, b, c, d, e, f, i, j e k, l'articolo 9 lettera c e gli articoli 10, 11 e 13, in seguito elencati. Attualmente si sta allestendo un programma di protezione del paesaggio e si sta studiando la realizzazione di un sistema globale per il mantenimento ed il risanamento della natura e del paesaggio sull'insieme del territorio. In questo ambito assumono una grande importanza le cosiddette misure di compensazione ecologica, che dovranno essere prese di concerto con le autorità preposte all'agricoltura. Inventari di biotopi, liste delle specie minacciate, descrizioni ambientali per la valutazione degli habitat, mappe di distribuzione e programmi di protezione informano sull'attuale situazione della diversità biologica e permettono di prendere tempestivamente i provvedimenti necessari, al fine di tutelare importanti habitat e le specie minacciate. La legge sull'agricoltura e la legge forestale appoggiano gli sforzi compiuti in questo settore. Se possibile tutte le informazioni saranno raccolte nelle banche dati. È pure in allestimento un programma di monitoraggio per la classificazione delle paludi. Il programma dovrà venire esteso a tutti gli altri inventari e a tutte le altre liste.

I primi programmi di reintroduzione devono venire eseguiti in cooperazione con organizzazioni private, le quali svolgono importanti compiti nel mantenimento delle specie selvatiche di animali e vegetali, come pure delle specie locali e tradizionali di piante coltivate e di animali da reddito.

La costante scomparsa di habitat e di specie (vedi n. 12) dimostra con chiarezza che attualmente la Svizzera non può adempiere in modo completo gli obblighi della Convenzione sulla diversità biologica. Per questo motivo, è soprattutto necessario migliorare la disponibilità e le possibilità di esecuzione delle seguenti misure:

- rispettare il mantenimento e l'uso durevole della diversità biologica nelle decisioni che riguardano il paesaggio e l'ambiente;
- intensificare gli sforzi in favore della tutela degli habitat e delle specie, soprattutto mediante misure di compensazione ecologica. Le conoscenze di base indispensabili a tale scopo devono essere acquisite rapidamente, in particolare con l'attuazione di un sistema di controllo a lungo termine (monitoraggio);
- intensificare l'informazione a livello dei differenti stadi di formazione professionale attraverso l'incentivazione mirata di metodi alternativi nella tecnica, nell'agricoltura e nella medicina;
- appoggiare intensamente gli sforzi per la tutela dei metodi di coltura tramite l'utilizzazione tradizionale («in situ»);
- creare riserve forestali, attuare un progetto di delimitazione delle riserve di risorse genetiche forestali e adattare il materiale forestale di riproduzione alle condizioni locali.

Per garantire l'attuazione di tali misure, la Confederazione deve, da un lato, operare attivamente e, dall'altro, appoggiare gli sforzi dei Cantoni e delle associazioni private.

42 Trasferimenti di tecnologie

Per applicare la Convenzione, la Svizzera deve migliorare le condizioni quadro atte ad incentivare i trasferimenti di tecnologie, per mezzo delle seguenti misure:

- effettuare l'inventario delle tecnologie utilizzate per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, disponibili in Svizzera, e delle istituzioni che le possiedono;
- sviluppare l'informazione sulle modalità di accesso alle tecnologie, in particolare a quelle che sono protette dai diritti della proprietà intellettuale, a favore dei partner interessati;
- introdurre misure d'incitamento per incentivare i trasferimenti di tecnologie dal settore privato;
- promuovere il finanziamento di licenze o il riacquisto di tecnologie a condizioni commerciali per metterle a disposizione dei Paesi in sviluppo a condizioni non commerciali;
- sostenere, attraverso la cooperazione allo sviluppo, la creazione di competenze e di infrastrutture che permettano ai Paesi in sviluppo di assimilare in

modo adeguato le tecnologie relative alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica;

- promuovere accordi di cooperazione tra imprese svizzere e imprese dei Paesi in sviluppo.

A tale scopo, dovrebbero venire intrapresi progetti pilota concernenti la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche con la partecipazione di imprese del settore privato e di istituzioni di Paesi in sviluppo.

43 Sicurezza biologica

Il 17 maggio 1992, il popolo e i Cantoni hanno approvato l'articolo 24^{novies} della Costituzione federale che prevede la protezione dell'uomo e del suo ambiente contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e dell'ingegneria genetica.

Questo articolo prevede esplicitamente, nel capoverso 3, la tutela della varietà delle specie animale e vegetale come uno dei compiti della Confederazione nell'ambito delle prescrizioni sul trattamento del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. Prevediamo di concretizzare tale articolo costituzionale nel nostro disegno concernente la modificazione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPA; FF 1993 II 1445) attualmente in discussione presso le vostre Camere, attraverso le seguenti disposizioni:

- *L'articolo 7 capoverso 1* prevede esplicitamente le modificazioni del patrimonio genetico e della composizione naturale della biocenosi nella definizione degli effetti sull'ambiente.
- *Il capitolo 3 della LPA (art. 29a segg.)* relativo agli organismi pericolosi per l'ambiente, permette l'applicazione effettiva dell'articolo 8 lettera g della Convenzione sulla sicurezza biologica.
- *L'articolo 29f* ci attribuisce la competenza di emanare, se necessario, le prescrizioni in vista dell'instaurazione di un accordo preliminare dato in conoscenza di causa, come è previsto ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 della Convenzione. Dopo la modificazione della LPA, la Svizzera disporrà quindi delle basi legali sufficienti per permettere l'applicazione effettiva delle disposizioni della Convenzione in materia di sicurezza biologica.

44 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

441 Necessità finanziarie per l'attuazione della Convenzione a livello internazionale

Per quanto concerne le risorse finanziarie dei Paesi sviluppati destinate ai Paesi in sviluppo nel quadro della Convenzione, il cui importo non è stato ancora oggetto di negoziati, la Svizzera dispone già dei crediti per un impegno sostanziale. Infatti il credito quadro di 300 milioni di franchi stanziato dalle vostre Camere nel 1991 serve a finanziare programmi multilaterali e bilaterali a favore dell'ambiente globale nei Paesi in sviluppo. Tale credito ha permesso alla Svizzera di contribuire alla fase pilota del GEF (1991-1993). Un importo di 60 milioni di franchi svizzeri sarà destinato al finanziamento della seconda fase del

GEF, dal 1994 al 1996, e sarà sufficiente per coprire i contributi della Svizzera per questo periodo. Circa 145 milioni di franchi svizzeri rimangono disponibili per questo credito, fino al termine del 1996, allo scopo di finanziare attività bilaterali, in modo particolare quelle concernenti la diversità biologica.

Al fine di perseguire gli obblighi derivanti dalla Convenzione, vi sottoporremo una proposta per un nuovo credito quadro, il cui importo sarà definito tenendo conto delle risorse internazionali e delle disponibilità della Confederazione.

442 Necessità finanziarie per l'attuazione della Convenzione in Svizzera

Abbiamo già accennato alla insoddisfacente situazione che è venuta a crearsi in Svizzera per quanto concerne gli obiettivi della Convenzione di Rio de Janeiro (vedi n. 122 e 412). Per una svolta, sono necessari maggiori sforzi da parte dei Cantoni ed un maggior impiego di specialisti. Questo però richiede risorse finanziarie notevoli.

Tenuto conto della difficile situazione finanziaria, occorre definire chiaramente le priorità, per riuscire a sfruttare al meglio i mezzi previsti al momento dell'allestimento del programma di finanziamento.

443 Necessità di personale

La Convenzione e il rafforzamento degli sforzi a livello nazionale ed internazionale comportano compiti nuovi (vedi n. 122 e 412). L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) si occuperà dei compiti a livello nazionale. Per il seguito della Convenzione e tutti i compiti che scaturiranno a livello internazionale, per il coordinamento con altri strumenti internazionali (vedi n. 14) e per la consulenza tecnica per progetti bilaterali è indispensabile un posto supplementare presso l'UFAFP. Attualmente non è ancora stato deciso se il nuovo posto sarà reso disponibile all'interno di questo ufficio, se sarà a carico del contingente del Dipartimento federale dell'interno o se sarà previsto - almeno in parte - con i fondi del credito quadro di 300 milioni di franchi.

45 Sostegno al Segretariato: gli sforzi intrapresi dalla Svizzera

Nella sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designerà il suo segretariato tra le organizzazioni internazionali competenti. Per la fase transitoria, è stato insediato, con il sostegno della Svizzera, un segretariato con sede a Ginevra. La Svizzera intende continuare in questa direzione, proponendo di accogliere il Segretariato permanente della Convenzione, nonché delle Convenzioni sui cambiamenti climatici e sulla desertificazione.

Le tre Convenzioni sono analoghe sotto molti aspetti e, con i Segretariati interinali sotto lo stesso tetto, la loro attuazione ne guadagna in termini di economia di risorse e di sinergia.

5 Conformità con il programma della legislatura

Il programma per la legislatura 1992-1995 prevede espressamente come uno degli obiettivi della politica estera della Svizzera la partecipazione alle attività internazionali atte a risolvere problemi ambientali di portata globale, quali la riduzione della diversità biologica. La Convenzione si inserisce in questo contesto.

6 Rapporto con il diritto europeo

L'Unione europea persegue gli stessi obiettivi generali della Svizzera in materia di conservazione e di uso durevole della diversità biologica. Questo settore si inserisce in modo generale nell'obiettivo dell'articolo 130 R del Trattato delle Comunità che prevede la protezione della natura. Alla fine del 1992, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una risoluzione in favore del quinto programma politico e d'azione della Comunità europea per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Tale risoluzione afferma che l'Unione e gli Stati membri contribuiranno in modo positivo all'attuazione di strategie efficaci, al fine di risolvere problemi, come i danni alla diversità biologica, i cambiamenti climatici, la riduzione dello strato di ozono, la desertificazione e la deforestazione, e che adempiranno al più presto gli obblighi assunti al momento della ratifica delle Convenzioni pertinenti (conclusioni del Consiglio dell'Ambiente del 15/16 dic. 1992). L'Unione europea è Parte agli accordi internazionali legati alla protezione della diversità biologica, come la Convenzione di Berna e la Convenzione di Bonn e partecipa inoltre alla CITES. L'Unione europea ha messo a punto politiche ed azioni comuni per proteggere i biotopi e le specie, e per garantire la sicurezza biologica. Una direttiva sugli habitat naturali stabilisce un quadro comunitario per la conservazione della diversità biologica, con lo sviluppo di un sistema di informazione geografica per seguire l'evoluzione di zone naturali (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla tutela degli habitat naturali e semi-naturali nonché della flora e della fauna selvatiche). Va inoltre citata la Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979).

Nel campo della sicurezza biologica, la direttiva sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990) e la direttiva sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990) regolano l'utilizzazione dell'ingegneria genetica.

Per quanto riguarda in modo specifico la Convenzione sulla diversità biologica, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, nella sua seduta del 25 ottobre, la decisione che approva la ratifica della Convenzione in nome dell'Unione europea (decisione pubblicata nel GUCE n. L 309 del 13 dicembre 1993 p. 1). Tale decisione stipula nell'articolo 2 che l'Unione europea depositerà una dichiarazione interpretativa con una terminologia ed una portata differente da quella depositata dalla Svizzera in occasione della firma della Convenzione. Per garantire un'interpretazione uniforme tra la Svizzera e l'Unione europea

per quanto concerne il rispetto delle regole e dei principi della proprietà intellettuale da una parte, ed i meccanismi commerciali classici dall'altra, la Svizzera depositerà una dichiarazione interpretativa analoga a quella dell'Unione europea. Il testo della dichiarazione figura nell'annesso del presente messaggio. La Svizzera aderirà quindi alla Convenzione alle stesse condizioni dell'Unione europea, ciò che permetterà di evitare eventuali discriminazioni commerciali con gli altri Paesi industrializzati.

Occorre ancora citare l'attività a favore della salvaguardia della natura e del paesaggio svolta dal 1962 dal Consiglio d'Europa attraverso il suo Comitato direttivo per la protezione e la gestione dell'ambiente e dell'habitat naturale. Tale attività ha portato, tra l'altro, alla proclamazione, nel 1970, dell'anno europeo della conservazione della natura ed all'attuazione della Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (RS 0.455), conclusa a Berna il 19 settembre 1979 e entrata in vigore il 1° giugno 1982 (Convenzione del Consiglio d'Europa n. 104). Scopo di tale Convenzione è di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi, di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati e di rivolgere particolare attenzione alle specie, comprese quelle migratrici, minacciate d'estinzione e vulnerabili. Tale Convenzione è anche aperta all'adesione degli Stati non membri del Consiglio d'Europa. Finora è stata ratificata dall'Unione europea e da 27 Stati, fra cui il nostro.

Da questi elementi risulta che la ratifica da parte della Svizzera della Convenzione sulla diversità biologica si inserisce in una strategia internazionale attivamente sostenuta dall'Unione europea.

7 Costituzione e basi giuridiche

L'approvazione della Convenzione sulla diversità biologica si basa sull'articolo 8 della Costituzione federale, secondo il quale la Confederazione ha il diritto di stipulare con gli Stati esteri alleanze o trattati. La competenza dell'Assemblea federale per l'approvazione dei trattati si basa sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione. La Convenzione è denunciabile; non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Non è quindi soggetta al referendum obbligatorio ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

8 Consultazione dei diretti interessati

Con una conferenza ed una rapida consultazione scritta, l'avamprogetto è stato sottoposto ai principali interessati che raggruppavano in maggioranza i rappresentanti delle organizzazioni non governative e dell'industria, coinvolti nel seguito di Rio. Il dibattito e gli avvisi espressi vertevano sulla Dichiarazione interpretativa (vedi annesso 1) che la Svizzera intende depositare all'atto della ratifica.

Alcune organizzazioni non governative (ONG) si sono dichiarate contrarie ad una Dichiarazione interpretativa che, secondo loro, costituisce un indebolimento della Convenzione. Altre ONG hanno proposto di emendare la Dichiarazione interpretativa al fine di precisare che la protezione della proprietà intellettuale dovrebbe essere legata al riconoscimento ed all'elaborazione di altri diritti, in particolare i «diritti degli agricoltori» (vedi n. 232).

Per l'industria sarebbe meglio aderire a un progetto di Dichiarazione interpretativa degli Stati Uniti che prevede un rafforzamento della protezione della proprietà intellettuale. Le cerchie industriali hanno tuttavia dichiarato di poter accettare la Dichiarazione dell'Unione europea a condizione che non venga troppo modificata.

Decreto federale concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1994¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione sulla diversità biologica del 5 giugno 1992, firmata dalla Svizzera il 12 giugno 1992 a Rio de Janeiro e la Dichiarazione interpretativa, allegata al messaggio, sono approvate.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla diversità biologica e a depositare simultaneamente la Dichiarazione interpretativa.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

6736

*Allegato***Dichiarazione fatta al momento della ratificazione
della Convenzione sulla diversità biologica**

La Svizzera vuole riaffermare l'importanza da essa attribuita al trasferimento di tecnologie e alla biotecnologia in vista di garantire la protezione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica. Il rispetto dei diritti della proprietà intellettuale costituisce un elemento essenziale per l'attuazione delle politiche di trasferimento di tecnologia e di conversione.

Per la Svizzera, il trasferimento di tecnologia e l'accesso alla biotecnologia, definiti nel testo della Convenzione sulla diversità biologica, si effettueranno in conformità con l'articolo 16 della predetta Convenzione e nel rispetto dei principi e delle norme di protezione della proprietà intellettuale, e segnatamente degli accordi multilaterali e bilaterali firmati o negoziati dalle Parti contraenti della presente Convenzione.

La Svizzera incoraggia il ricorso al meccanismo finanziario definito dalla Convenzione per promuovere il trasferimento volontario dei diritti della proprietà intellettuale detenuti da operatori svizzeri, in particolare per quanto riguarda la concessione di licenze, mediante decisioni e meccanismi commerciali classici, assicurando la protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà.

Preambolo

Le Parti contraenti,

Consapevoli del valore intrinseco della diversità biologica e del valore della diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e estetici,

Consapevoli altresì dell'importanza della diversità biologica per l'evoluzione ed ai fini della preservazione dei sistemi di mantenimento della vita nella biosfera,

Affermando che la conservazione della diversità biologica è una preoccupazione comune dell'umanità,

Ribadendo che gli Stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse biologiche,

Ribadendo anche che gli Stati sono responsabili della conservazione della loro diversità biologica e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche,

Preoccupati per il fatto che la diversità biologica è in fase di depauperazione a causa di talune attività umane,

Consapevoli della generale insufficienza di informazioni e di cognizioni concernenti la diversità biologica, nonché della necessità di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici ed istituzionali atti a fornire il know-how di base necessario all'elaborazione di misure appropriate ed alla loro attuazione,

Notando che è d'importanza vitale anticipare, prevenire e colpire le cause della diminuzione o di una depauperazione rilevante della diversità biologica alla fonte,

Notando altresì che laddove esista la minaccia di una riduzione rilevante o di una depauperazione della diversità biologica, l'assenza di esaurienti certezze scientifiche non dovrebbe essere invocata al fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia o a minimizzarne gli effetti,

Notando inoltre che l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica consiste nella conservazione *in situ* degli ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali,

Notando inoltre che i provvedimenti *ex situ*, preferibilmente nel Paese di origine, hanno anch'essi un ruolo importante da svolgere,

Riconoscendo la stretta e tradizionale dipendenza di molte comunità indigene e locali dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, nonché l'opportunità di ripartire in maniera equa i benefici derivanti dall'uso di

conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti alla conservazione della diversità biologica ed all'uso durevole dei suoi componenti,

Riconoscendo inoltre il ruolo fondamentale che le donne svolgono nella conservazione e nell'uso durevole della diversità biologica e ribadendo la necessità di una completa partecipazione delle donne, a tutti i livelli, alle decisioni politiche relative alla conservazione della diversità biologica ed alla loro attuazione,

Sottolineando l'importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative ed il settore non governativo per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti,

Riconoscendo che le nuove risorse finanziarie e supplementari che saranno erogate, ed un accesso soddisfacente alle tecnologie pertinenti potrà avere un'importanza determinante sulla capacità a livello mondiale di far fronte alla depauperazione della diversità biologica,

Riconoscendo inoltre che sono necessari particolari mezzi per far fronte alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, in particolare la fornitura di nuove risorse finanziarie e supplementari, ed un accesso appropriato alle tecnologie pertinenti,

Notando al riguardo le particolari condizioni dei Paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari,

Riconoscendo che sono necessari investimenti sostanziali per conservare la diversità biologica, da cui ci si attende che producano una vasta gamma di benefici ambientali, economici e sociali,

Riconoscendo che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime fondamentali priorità dei Paesi in via di sviluppo,

Consapevoli che la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica sono della massima importanza per far fronte alle esigenze alimentari, sanitarie e altre della popolazione mondiale in continuo aumento, per il qual fine è essenziale sia il poter avere accesso alle risorse genetiche ed alla tecnologia, sia la loro ripartizione,

Notando in ultima analisi che la conservazione ed un uso durevole della diversità biologica rafforzeranno le amichevoli relazioni esistenti tra gli Stati e contribuiranno alla pace per l'umanità,

Desiderando rafforzare e integrare le intese internazionali esistenti per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti,

determinati a conservare ed usare in maniera durevole la diversità biologica a vantaggio delle generazioni presenti e future,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Obiettivi

Gli obiettivi della presente Convenzione, da perseguire in conformità con le sue disposizioni pertinenti, sono la conservazione della diversità biologica, l'uso

durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche, grazie ad un accesso soddisfacente alle risorse genetiche ed un adeguato trasferimento delle tecnologie pertinenti in considerazione di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e grazie ad adeguati finanziamenti.

Articolo 2 Uso dei termini

Ai fini della presente Convenzione:

L'espressione «*biotecnologia*» significa ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso specifico.

L'espressione «*condizioni in situ*» significa le condizioni in cui le risorse genetiche esistono negli ecosistemi e negli habitat naturali e, nel caso di specie addomesticate o coltivate, negli ambienti nei quali hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

L'espressione «*conservazione ex situ*»: la conservazione di elementi costitutivi della diversità biologica fuori dal loro ambiente naturale.

L'espressione «*conservazione in situ*» significa la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale e, nel caso di specie addomesticate e coltivate, nell'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

L'espressione «*diversità biologica*» significa la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi *inter alia* gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi.

L'espressione «*ecosistema*» significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono un'unità funzionale.

L'espressione «*specie addomesticata o coltivata*» significa le specie il cui processo di evoluzione è stato influenzato dall'uomo per far fronte alle sue esigenze.

L'espressione «*habitat*» significa il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale.

L'espressione «*materiale genetico*» significa il materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità.

L'espressione «*organizzazione regionale di integrazione economica*» significa un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione alla quale gli Stati membri hanno trasferito competenza su questioni regolamentate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata in conformità con le sue procedure interne a firmare, ratificare, accettare, approvare detta Convenzione o ad aderirvi.

L'espressione «*Paese di origine delle risorse genetiche*» significa il Paese che possiede tali risorse genetiche in condizioni *in situ*.

L'espressione «*Paese fornitore di risorse genetiche*» significa il Paese che fornisce risorse genetiche estratte da fonti *in situ*, comprese le popolazioni di specie selvatiche e addomesticate o prelevate presso fonti *in situ*, originarie o meno da tale Paese.

L'espressione «*risorse biologiche*» include le risorse genetiche, gli organismi o loro componenti, popolazioni o ogni altro componente biotico degli ecosistemi aventi un uso o valore attuale o potenziale per l'umanità.

L'espressione «*risorse genetiche*» significa il materiale genetico avente valore effettivo o potenziale.

L'espressione «*tecnologia*» include la biotecnologia.

L'espressione «*uso durevole*» significa l'uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.

L'espressione «*zona tutelata*» significa un'area geograficamente delimitata, designata o regolamentata e gestita in modo tale da conseguire obiettivi di conservazione specifici.

Articolo 3 Principio

In conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite e con i principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche ambientali, ed hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in zone che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale.

Articolo 4 Portata

Fatti salvi i diritti degli altri Stati e salvo quanto diversamente stabilito nella presente Convenzione, le disposizioni della presente Convenzione si applicano a ciascuna Parte contraente:

- a) nel caso di componenti della diversità biologica di zone entro i limiti della giurisdizione nazionale di detta Parte;
- b) nel caso di procedimenti ed attività realizzate sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, sia all'interno della zona dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale, a prescindere dal luogo dove gli effetti di tali attività e procedimenti si manifestano.

Articolo 5 Cooperazione

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, coopererà con le altre Parti contraenti, direttamente o se del caso tramite le Organizzazioni internazionali competenti nei settori che non dipendono dalla sua giurisdizione nazionale ed in altri settori di interesse reciproco, in vista della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica.

Articolo 6 Misure generali per la conservazione e l'uso durevole

Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:

- a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto *inter alia* dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;
- b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.

Articolo 7 Individuazione e monitoraggio

Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 a 10:

- a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I;
- b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolare modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole;
- c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;
- d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b) e c) di cui sopra.

Articolo 8 Conservazione *in situ*

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

- a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;

- b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;
- c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;
- d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;
- e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;
- f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo *inter alia*, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;
- g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'uomo;
- h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le eradica;
- i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare le condizioni necessarie per la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;
- j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;
- k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;
- l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7 un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i rilevanti procedimenti e categorie di attività;
- m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione *in situ* descritta nei sotto-paragrafi a) a l) precedenti, in particolare per i Paesi in via di sviluppo.

Articolo 9 Conservazione *ex-situ*

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione *in situ*:

- a) adotta provvedimenti per la conservazione *ex-situ* dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;
- b) installa e mantiene strutture per la conservazione *ex-situ* e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;
- c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;
- d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione *ex-situ* in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie *in-situ*, in particolare se provvedimenti speciali *ex-situ* sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;
- e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione *ex-situ* di cui ai sotto-paragrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione *ex-situ* nei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 10 Uso durevole dei componenti della diversità biologica

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

- a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;
- b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;
- c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;
- d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;
- e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.

Articolo 11 Incentivi

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato, adotterà misure razionali dal punto di vista economico e sociale che agiscano come incentivi per la conservazione e l'uso durevole dei componenti della diversità biologica.

Articolo 12 Ricerca e formazione

Le Parti contraenti, in considerazione delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo:

- a) istituiranno e manterranno programmi di istruzione e di formazione scientifica e tecnica per individuare e conservare la diversità biologica ed i suoi componenti e garantirne l'uso durevole, e appoggeranno tale educazione e formazione in corresponsione con le esigenze specifiche dei Paesi in via di sviluppo;
- b) promuoveranno ed incoraggeranno la ricerca che contribuisce alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, in conformità *inter alia* alle decisioni della Conferenza delle Parti adottate a seguito di raccomandazioni dell'organo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica;
- c) attenendosi alle disposizioni degli articoli 16, 18 e 20, promuoverà lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientifica sulla diversità biologica, in vista di elaborare metodi per la conservazione e l'uso durevole delle risorse biologiche, e coopererà a tal fine.

Articolo 13 Istruzione e divulgazione al pubblico

Le Parti contraenti:

- a) promuoveranno ed incoraggeranno la percezione di quanto siano importanti la conservazione della diversità biologica e le misure necessarie a tal fine, mediante divulgazione attraverso i mass media e l'inclusione di queste materie nei programmi di istruzione;
- b) coopereranno, come appropriato, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per elaborare programmi educativi e di divulgazione al pubblico, riguardo alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica.

Articolo 14 Valutazione dell'impatto e minimizzazione degli impatti nocivi

1. Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno:
 - a) adotterà procedure appropriate ai fini dell'ottenimento di valutazioni degli impatti sull'ambiente dei progetti da essa proposti e che sono suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sulla diversità biologica, al fine di evitare o minimizzare questi effetti e, se del caso, consentirà una partecipazione pubblica a queste procedure;
 - b) adotterà le necessarie misure affinché si tenga debitamente conto delle ripercussioni ambientali dei suoi programmi e politiche suscettibili di nuocere in maniera rilevante alla diversità biologica;
 - c) incoraggia, su base di reciprocità, la notifica, lo scambio di informazioni e le consultazioni su attività sotto la sua giurisdizione o il suo controllo suscettibili di pregiudicare in maniera significativa la diversità biologica di altri Stati o di zone situate fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale incentivando la conclusione di accordi bilaterali, regionali o multilaterali, come appropriato;
 - d) in caso di pericolo o di danno grave o imminente che abbia origine sotto la sua giurisdizione e che minacci la diversità biologica in una zona sotto

la giurisdizione di altri Stati o in zone situate fuori dai limiti della giurisdizione nazionale, notifica immediatamente gli Stati suscettibili di essere colpiti da tale pericolo o danno ed adotterà le misure necessarie a prevenire questo danno o pericolo o a minimizzarne per quanto possibile gli effetti;

- e) agevola la conclusione di accordi a livello nazionale in vista di adottare provvedimenti di emergenza in caso di attività o eventi, aventi cause naturali o di altro genere che presentino un pericolo grave o imminente per la diversità biologica, e promuove la cooperazione internazionale al fine di sostenere tali sforzi a livello nazionale, e, se del caso e se così convenuto con gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica, al fine di predisporre piani di emergenza congiunti.
2. La Conferenza delle Parti esaminerà, sulla base degli studi da effettuarsi, il problema della responsabilità e del risarcimento, compreso il ripristino e l'indennizzo per i danni causati alla diversità biologica, salvo se tale responsabilità sia di natura strettamente nazionale.

Articolo 15 Accesso alle risorse genetiche

1. In considerazione dei diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali, spetta ai Governi di determinare l'accesso alle risorse genetiche. Tale facoltà è disciplinata dalla legislazione nazionale.
2. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per creare le condizioni favorevoli per l'accesso alle risorse genetiche da parte delle altre Parti contraenti, per usi razionali da un punto di vista ecologico, e non imporrà limitazioni contrarie agli obiettivi della presente Convenzione.
3. Ai fini della presente Convenzione, le risorse genetiche fornite da una Parte contraente di cui nel presente Articolo e negli Articoli 16 e 19 di seguito, sono esclusivamente quelle fornite dalle Parti contraenti che sono Paesi di origine di tali risorse o dalle Parti che hanno acquisito tali risorse in conformità con la presente Convenzione.
4. L'accesso, quando autorizzato, sarà praticato secondo termini reciprocamente convenuti e sarà soggetto alle disposizioni del presente Articolo.
5. L'accesso alle risorse genetiche sarà soggetto al consenso preventivo, concesso in cognizione di causa della Parte contraente che fornisce tali risorse, salvo se diversamente determinato da detta Parte.
6. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per sviluppare e svolgere una ricerca scientifica basata sulle risorse genetiche fornite dalle altre Parti contraenti con la piena partecipazione di dette Parti e se possibile, sul loro territorio.
7. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica generale, come appropriato ed in conformità con gli Articoli 16 e 19 e se del caso, mediante il meccanismo di finanziamento stabilito dagli Articoli 20 e 21 in vista di ripartire in maniera giusta ed equa i risultati della ricerca

e dello sviluppo, nonché i benefici derivanti dall'utilizzazione commerciale e di altra natura delle risorse genetiche con la Parte contraente che fornisce tali risorse. Tale ripartizione sarà effettuata secondo condizioni stabilite di comune accordo.

Articolo 16 Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia

1. Ciascuna Parte contraente, riconoscendo che la tecnologia include la biotecnologia e che sia l'accesso alla tecnologia che il trasferimento di tecnologia tra le Parti contraenti sono elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna, sotto riserva delle disposizioni del presente Articolo, a fornire e/o agevolare ad altre Parti contraenti l'accesso alle tecnologie necessarie per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, utilizzando le risorse genetiche senza causare danni significativi all'ambiente, e ad agevolare il trasferimento di tali tecnologie.

2. L'accesso ed il trasferimento di tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, sarà fornito e/o agevolato per i Paesi in via di sviluppo alle condizioni più eque e favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali se così stabilito di comune accordo, e, se del caso, in conformità con il meccanismo finanziario previsto dagli Articoli 20 e 21. In caso di tecnologia soggetta a brevetti e di altri diritti per la proprietà intellettuale, tale accesso e trasferimento saranno forniti a condizioni che tengano conto dei diritti di proprietà intellettuale e siano compatibili con la loro protezione adeguata ed effettiva. L'attuazione del presente paragrafo sarà compatibile con i paragrafi 3, 4 e 5 di seguito.

3. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti legislativi, amministrativi o di politica, come appropriato, affinché le Parti contraenti in particolare i Paesi in via di sviluppo che forniscono risorse genetiche, possano avere accesso alle tecnologie utilizzando queste risorse ed i trasferimenti di tecnologia secondo modalità stabilite di comune accordo, compresa la tecnologia protetta da brevetti e da altri diritti di proprietà intellettuale, se necessario, in base alle disposizioni degli Articoli 20 e 21, ed in conformità con il diritto internazionale e compatibilmente con i paragrafi 4 e 5 in appresso.

4. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti di natura legislativa, amministrativa o di politica generale, come appropriato, affinché il settore privato agevoli l'accesso alla tecnologia di cui al paragrafo 1 precedente, la sua elaborazione congiunta ed il suo trasferimento a vantaggio sia degli enti governativi che del settore privato dei Paesi in via di sviluppo, ed al riguardo si atterrà agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra.

5. Le Parti contraenti riconoscendo che i brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale possono avere un'influenza sull'attuazione della presente Convenzione, coopereranno al riguardo con riserva della legislazione nazionale e del diritto internazionale, al fine di assicurare che tali diritti siano favorevoli e non contrari ai suoi obiettivi.

Articolo 17 Scambio di informazioni

1. Le Parti contraenti agevoleranno lo scambio di informazioni, provenienti da ogni fonte accessibile al pubblico, relative alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, tenendo conto delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo.

2. Tale scambio di informazioni includerà uno scambio di informazioni sui risultati della ricerca tecnica, scientifica e socio-economica, nonché sui programmi di formazione e di studi, sulle cognizioni specializzate e le cognizioni indigene e tradizionali, sia in quanto tali o in combinazione con le tecnologie di cui all'Articolo 16, paragrafo 1. Questo scambio includerà anche, qualora fattibile, il rimpatrio delle informazioni.

Articolo 18 Cooperazione tecnica e scientifica

1. Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione tecnica e scientifica internazionale nel campo della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica, se necessario, tramite gli enti internazionali e nazionali competenti.

2. Ciascuna Parte contraente promuoverà una cooperazione tecnica e scientifica con le altre Parti contraenti, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, per attuare la presente Convenzione, attraverso *inter alia*, lo sviluppo e l'attuazione delle politiche nazionali. Nel promuovere tale cooperazione, dovrà essere conferita una particolare attenzione allo sviluppo ed al rafforzamento delle capacità nazionali mediante la valorizzazione delle risorse umane ed il rafforzamento delle istituzioni.

3. La Conferenza delle Parti, nella sua prima riunione, determinerà come stabilire un centro di scambi per promuovere ed agevolare la cooperazione tecnica e scientifica.

4. Le Parti contraenti, in conformità con la legislazione e le politiche nazionali, incentiveranno e svilupperanno metodi di cooperazione per lo sviluppo e l'uso delle tecnologie, comprese le tecnologie indigene e tradizionali, secondo gli scopi della presente Convenzione. A tal fine, le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione per la formazione di personale e lo scambio di esperti.

5. Le Parti contraenti, sotto riserva di un accordo reciproco, promuoveranno l'istituzione di programmi di ricerca comune e di joint ventures per lo sviluppo di tecnologie rilevanti ai fini della presente Convenzione.

Articolo 19 Gestione della bio-tecnologia e distribuzione dei suoi benefici

1. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica, come appropriato, al fine di provvedere alla effettiva partecipazione ad attività di ricerca bio-tecnologica di quelle Parti contraenti, in particolare i Paesi in via di sviluppo che forniscono risorse genetiche per tale ricerca, se possibile in dette Parti contraenti.

2. Ciascuna Parte contraente adotta ogni provvedimento possibile al fine di promuovere e favorire l'accesso prioritario delle Parti contraenti su una base equa e giusta, in particolare i Paesi in via di sviluppo ai risultati ed ai vantaggi derivanti dalle biotecnologie basate sulle risorse genetiche fornite da tali Parti contraenti. Alle Parti contraenti sarà consentito l'accesso a condizioni stabilite di comune accordo.
3. Le Parti esamineranno l'opportunità di adottare misure e di stabilirne le modalità, se del caso sotto forma di un protocollo che comprenda in particolare un accordo preliminare dato in cognizione di causa e che stabilisca le appropriate procedure per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione in condizioni di sicurezza di ogni organismo vivente modificato originato dalla biotecnologia che rischierebbe di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.
4. Ciascuna Parte contraente comunica direttamente o esige che sia comunicata da ogni persona fisica o giuridica sotto la sua giurisdizione che fornisce gli organismi di cui al paragrafo 3 precedente, ogni informazione disponibile sull'uso ed i regolamenti di sicurezza previsti da detta Parte contraente per la manipolazione di questi organismi, nonché ogni informazione disponibile sul potenziale effetto negativo degli organismi specifici in questione, alla Parte contraente nella quale tali organismi devono essere introdotti.

Articolo 20 Risorse finanziarie

1. Ciascuna Parte contraente s'impegna a fornire, in base alle sue disponibilità, appoggio e vantaggi finanziari alle attività nazionali volte a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, in conformità con i suoi piani, le sue priorità ed i suoi programmi nazionali.
2. Le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove ed addizionali in vista di consentire alle Parti dei Paesi in via di sviluppo di far fronte al totale dei costi incrementivi convenuti, che debbono sostenere per l'attuazione delle misure mediante le quali adempiono agli obblighi della presente Convenzione, e beneficiano delle sue disposizioni, tali costi incrementivi essendo convenuti tra una Parte che è un Paese in via di sviluppo e la struttura istituzionale di cui all'Articolo 21, in base alle politiche, alle strategie, alle proprietà programmatiche ed alle condizioni di attribuzioni, ad una lista indicativa di tali costi incrementivi stabilite dalla Conferenza delle Parti. Le altre Parti, compresi i Paesi che attraversano una fase di transizione verso l'economia di mercato, potranno volontariamente assumere gli obblighi delle parti che sono Paesi progrediti. Ai fini del presente Articolo, la Conferenza delle Parti stabilisce nella sua prima riunione la lista delle Parti che sono Paesi progrediti e delle altre Parti che si assumono volontariamente gli obblighi delle Parti dei Paesi progrediti. La Conferenza delle Parti passa periodicamente in rassegna questa lista e se necessario la modifica. Saranno inoltre incoraggiati contributi a titolo volontario dagli altri Paesi e da altre fonti. Ai fini della pratica attuazione di tali impegni, si terrà conto della necessità di fare in modo che il flusso dei

fondi sia adeguato, prevedibile e puntuale, nonché dell'importanza di una ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti incluse nella lista di cui sopra.

3. Le parti che sono Paesi progrediti possono anche fornire, a favore delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo, risorse finanziarie connesse all'applicazione della presente Convenzione mediante canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4. L'adempimento da parte dei Paesi in via di sviluppo degli obblighi che incombono loro in virtù della Convenzione dipenderà dalla effettiva attuazione da parte dei Paesi progrediti dei loro impegni in base alla presente Convenzione per quanto riguarda le risorse finanziarie ed il trasferimento di tecnologia, laddove questi ultimi terranno pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime priorità fondamentali dei Paesi in via di sviluppo.

5. Nell'adottare misure in materia di finanziamenti e di trasferimenti di tecnologia, le Parti dovranno tenere pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei Paesi meno avanzati.

6. Le Parti contraenti terranno anche conto delle particolari condizioni derivanti dalla distribuzione e dalla localizzazione della diversità biologica sul territorio delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo, e della dipendenza di questi ultimi Paesi Parti da dette condizioni, in particolare i micro Stati insulari.

7. Esse terranno altresì conto della particolare situazione dei Paesi in via di sviluppo, compresi i più vulnerabili dal punto di vista ambientale, come quelli con zone aride e semi aride, zone costiere e di montagna.

Articolo 21 Meccanismo di finanziamento

1. Si provvederà ad un meccanismo di finanziamento per l'erogazione, ai fini della presente Convenzione, di risorse finanziarie alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo, sotto forma di doni o a condizioni di favore, i cui elementi essenziali sono esposti nel presente Articolo. Il meccanismo funzionerà sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle Parti, alla quale dovrà rendere conto, per i fini della presente Convenzione. Il funzionamento di tale meccanismo avverrà mediante la struttura istituzionale che sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti nella sua prima riunione. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti determina la sua politica generale, la sua strategia, le priorità programmatiche ed i criteri per l'attribuzione e l'utilizzazione di queste risorse. Gli apporti dovranno essere tali da consentire versamenti prevedibili adeguati e puntuali come previsto all'Articolo 20, in relazione con l'ammontare delle risorse necessarie che sarà stabilito periodicamente dalla Conferenza delle Parti e con l'ammontare della ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti figuranti nella lista di cui all'Articolo 20, paragrafo 2. Le Parti che sono Paesi sviluppati nonché gli altri Paesi e le altre fonti possono anche versare contributi volontari. Il meccanismo opererà secondo un sistema amministrativo democratico e trasparente.

2. In conformità con gli obiettivi della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti nella sua prima riunione determina la politica generale, la strategia e le priorità programmatiche, nonché criteri e linee direttive dettagliate per definire i criteri per l'accesso delle risorse finanziarie e la loro utilizzazione, compreso il controllo ed una regolare valutazione di tale utilizzazione. La Conferenza delle Parti stabilirà le disposizioni necessarie che daranno effetto al paragrafo 1 precedente, previa consultazione con la struttura istituzionale incaricata del funzionamento del meccanismo finanziario.
3. La Conferenza delle Parti esamina l'efficacia del meccanismo istituito in base al presente Articolo, compresi i criteri e le direttive di cui al paragrafo 2 precedente, non prima di due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente su base regolare. In base a tale revisione, essa adotta provvedimenti appropriati per migliorare l'efficacia del meccanismo se necessario.
4. Le Parti contraenti prendono in considerazione il rafforzamento delle istituzioni finanziarie esistenti affinché esse possano fornire risorse finanziarie destinate alla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica.

Articolo 22 Rapporti con altre Convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una Parte contraente derivanti da un accordo internazionale esistente, salvo se l'esercizio di tale diritto o il rispetto di tali obblighi potrebbe causare gravi danni alla diversità biologica o costituire per essa una minaccia.
2. Le Parti contraenti attueranno la presente Convenzione per quanto riguarda l'ambiente marino, in conformità con i diritti e gli obblighi degli Stati in base al diritto del mare.

Articolo 23 Conferenza delle Parti

1. È istituita una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo ad intervalli regolari che saranno determinati dalla Conferenza nella sua prima riunione.
2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo in ogni altro momento qualora la Conferenza delle Parti lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi da quando tale richiesta è stata comunicata a dette Parti dal Segretariato, essa sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
3. La Conferenza delle Parti stabilisce ed adotta mediante consenso il suo regolamento interno, nonché quello di ogni organo sussidiario che potrà istituire, come pure il regolamento finanziario che regola il finanziamento del Segreta-

riato. In ciascuna riunione ordinaria, essa adotta il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario corrente fino alla successiva riunione ordinaria.

4. La Conferenza delle Parti tiene sotto controllo l'attuazione della presente Convenzione, ed a tal fine:

- a) stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che dovranno essere sottoposte in conformità con l'articolo 26 ed esamina queste informazioni nonché i rapporti presentati da ogni organo sussidiario;
- b) esamina i pareri scientifici, tecnici e tecnologici sulla diversità biologica forniti in conformità con l'Articolo 25;
- c) esamina ed adotta, se del caso, protocolli in conformità con l'Articolo 28;
- d) esamina ed adotta, se del caso, emendamenti alla presente Convenzione ed ai suoi annessi in conformità con gli Articoli 29 e 30;
- e) esamina gli emendamenti ad ogni Protocollo, nonché ad ogni annesso a detto Protocollo e, se così deciso, raccomanda la loro adozione alle Parti al protocollo in questione;
- f) esamina ed adotta, se necessario, ed in conformità con l'articolo 30, gli annessi addizionali alla presente Convenzione;
- g) istituisce gli organi sussidiari ritenuti ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare per fornire pareri scientifici e tecnici;
- h) contatta, tramite il Segretariato, gli organi esecutivi delle Convenzioni che trattano questioni previste dalla presente Convenzione in vista di stabilire con essi forme appropriate di cooperazione;
- i) esamina ed adotta ogni altra misura necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione alla luce dell'esperienza ricavata in questa operazione.

5. Le Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nonché ogni Stato che non è Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentati come osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Ogni altro organo o agenzia, sia governativo che non governativo, competente in settori relativi alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, che ha informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore ad una riunione della Conferenza delle Parti, potrà essere ammesso a meno che almeno un terzo delle Parti presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 24 Segretariato

1. Viene istituito un Segretariato. Le sue funzioni saranno di:

- a) organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti di cui all'Articolo 23;
- b) svolgere le funzioni ad esso assegnate da ogni Protocollo;
- c) predisporre rapporti sull'esecuzione delle sue funzioni in base alla presente Convenzione e presentarli alla Conferenza delle Parti;

- d) effettuare il coordinamento con altri organi internazionali pertinenti, ed in particolare stipulare gli accordi amministrativi e contrattuali eventualmente necessari per un effettivo svolgimento delle sue funzioni;
- e) esercitare ogni altra funzione determinata dalla Conferenza delle Parti.

2. Nella sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designerà il Segretariato tra quelle Organizzazioni internazionali esistenti competenti che hanno manifestato il loro desiderio di svolgere funzioni di segretariato in base alla presente Convenzione.

Articolo 25 Organo Sussidiario di Consulenza Scientifica, Tecnica e Tecnologica

1. Un organo sussidiario per la prestazione di consulenza scientifica tecnica e tecnologica è qui di seguito stabilito per fornire alla Conferenza delle Parti e, se necessario, ai suoi altri organi sussidiari una consulenza tempestiva connessa all'attuazione della presente Convenzione. Questo organo sarà aperto alla partecipazione di tutte le Parti e sarà multidisciplinare. Esso includerà i rappresentanti del Governo competenti nel settore di consulenza pertinente. Esso farà regolarmente rapporto alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.

2. Sotto la guida ed in conformità con le direttive stabilite dalla Conferenza delle Parti, e dietro sua richiesta, tale organo:

- a) fornirà valutazioni scientifiche e tecniche dello status della diversità biologica;
- b) predisporrà valutazioni scientifiche e tecniche degli effetti dei tipi di misure adottati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione;
- c) individuerà tecnologie innovative, efficaci e conformi allo stato dell'arte, e know how relativo alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica e consiglierà sui mezzi e modi di promuovere lo sviluppo e/o trasferire tali tecnologie;
- d) fornirà consulenza ai programmi scientifici ed alla cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo connessi alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica;
- e) risponderà alle domande scientifiche, tecniche, tecnologiche e metodologiche che potranno essere poste a tale organo dalla Conferenza delle Parti e dai suoi organi sussidiari.

3. Le funzioni, il regolamento interno, l'organizzazione ed il funzionamento di questo organo potranno essere ulteriormente sviluppati dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 26 Rapporti

Ciascuna Parte contraente, ad intervalli che saranno determinati dalla Conferenza delle Parti, presenterà alla Conferenza delle Parti rapporti sui provvedimenti che ha adottato in vista dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e sulla loro efficacia nel perseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

Articolo 27 Soluzione delle controversie

1. Nel caso di una controversia tra le Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti interessate cercheranno una soluzione mediante negoziazione.
2. Se le Parti interessate non possono raggiungere un accordo mediante negoziazione, esse possono di comune accordo richiedere i buoni uffici, o la mediazione di una terza parte.
3. Nel ratificare, accettare o approvare o aderire alla presente Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, uno Stato o un'organizzazione di integrazione economica regionale possono dichiarare per iscritto al Depositario che per una controversia non risolta in conformità con il paragrafo 1 o il paragrafo 2 di cui sopra, esse accettano uno o entrambe i seguenti mezzi di soluzione delle controversie a titolo obbligatorio:
 - a) arbitrato in conformità con la procedura stabilita alla Parte 1 dell'Annesso II;
 - b) presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia.
4. Se le Parti alla controversia non hanno, in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, accettato la stessa procedura o ogni altra, la controversia sarà sottoposta a conciliazione in conformità con la Parte 2 dell'Annesso II a meno che le Parti non decidano diversamente.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno a qualsiasi Protocollo salvo se diversamente previsto nel protocollo stesso.

Articolo 28 Adozione di Protocolli

1. Le Parti contraenti coopereranno alla formulazione ed all'adozione dei Protocolli alla presente Convenzione.
2. I Protocolli saranno adottati da una riunione della Conferenza delle Parti.
3. I testi di qualsiasi protocollo proposto saranno comunicati alle Parti contraenti dal Segretariato almeno sei mesi prima di tale riunione.

Articolo 29 Emendamento della Convenzione o Protocolli

1. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da ogni Parte contraente. Gli emendamenti a qualsiasi Protocollo possono essere proposti da ogni Parte a tale Protocollo.
2. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati ad una riunione della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti a qualsiasi protocollo saranno adottati ad una riunione delle Parti al protocollo in questione. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo, tranne se diversamente previsto in tale Protocollo, sarà comunicato alle Parti allo strumento in questione dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione durante la quale sarà proposto per adozione. Il Segretariato comuni-

cherà le proposte di emendamento ai firmatari alla presente Convenzione per informazione.

3. Le Parti faranno ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consenso su qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione o su ogni Protocollo. Qualora siano stati esperiti tutti i mezzi per ottenere un consenso e nessun accordo sia stato raggiunto, l'emendamento sarà in ultima analisi adottato da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti allo strumento in questione presenti e votanti alla riunione, e sarà sottoposto dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

4. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione degli emendamenti sarà notificata per iscritto al Depositario. Gli emendamenti adottati in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra entreranno in vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno due terzi delle Parti contraenti alla Convenzione o delle Parti al Protocollo in oggetto, salvo se diversamente previsto in tale protocollo. Successivamente gli emendamenti entreranno in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo che quella Parte avrà depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti.

5. Ai fini del presente Articolo l'espressione «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti e che esprimono un voto affermativo o negativo.

Articolo 30 Adozione ed emendamenti di Annessi

1. Gli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo saranno parte integrante della Convenzione o di qualsiasi protocollo, a seconda dei casi, salvo se diversamente previsto. Un riferimento alla presente Convenzione o ai suoi protocolli costituisce al contempo un riferimento ad ogni relativo annesso. Tali annessi saranno riservati a questioni procedurali, scientifiche, tecniche e di natura amministrativa.

2. Salvo se diversamente previsto in qualsiasi protocollo per quanto riguarda i suoi annessi, alla proposta, adozione ed entrata in vigore di annessi addizionali alla presente Convenzione o agli annessi ad ogni protocollo, sarà applicata la seguente procedura:

- a) saranno proposti ed adottati annessi alla presente Convenzione o ad ogni protocollo secondo la procedura stabilita all'Articolo 29;
- b) ogni Parte che non è in grado di approvare un annesso addizionale alla presente Convenzione od un annesso ad ogni Protocollo cui è parte, notificherà in tal senso il Depositario per iscritto, entro un anno dalla data della comunicazione di adozione da parte del Depositario. Il Depositario senza indugio notificherà tutte le Parti di qualsiasi notifica in tal senso ricevuta. Una Parte può in ogni tempo ritirare una precedente dichiarazione di obiezione, in tal caso gli annessi entreranno in vigore per quella Parte con riserva del capoverso c) di seguito;

- c) allo scadere di un anno dalla data di comunicazione dell'adozione da parte del Depositario, l'annesso entrerà in vigore per tutte le Parti alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo interessato che non hanno inviato una notifica in conformità con le disposizioni del capoverso b) sopra.
3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo, saranno soggette alla stessa procedura di quella per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli annessi alla Convenzione o degli annessi a qualsiasi Protocollo.
4. Se un annesso addizionale o un emendamento ad un annesso, è connesso ad un emendamento alla presente Convenzione o a un Protocollo, l'annesso addizionale o l'emendamento non entreranno in vigore fino a quando l'emendamento alla Convenzione o al Protocollo interessato non è entrato in vigore.

Articolo 31 Diritto di voto

1. Tranne quando previsto al paragrafo 2 qui di seguito, ciascuna Parte contraente alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo avrà un voto.
2. Le Organizzazioni di integrazione economica regionale, per questioni nell'ambito della loro competenza, eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti a questa Convenzione o al Protocollo in questione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.

Articolo 32 Rapporti tra la presente Convenzione ed i suoi protocolli

1. Uno Stato o un'organizzazione di integrazione economica regionale non può divenire Parte ad un protocollo a meno che non sia, o diventi contestualmente, Parte contraente alla presente Convenzione.
2. Le decisioni in base ad un protocollo saranno adottate solo dalle Parti al protocollo stesso. Qualsiasi Parte contraente che non ha ratificato, accettato o approvato un Protocollo, può partecipare come osservatore a qualsiasi riunione delle Parti a quel Protocollo.

Articolo 33 Firma

La presente Convenzione sarà aperta a Rio de Janeiro alla firma di tutti gli Stati e di ogni organizzazione di integrazione economica regionale dal 5 giugno 1992 fino al 14 giugno 1992 e presso la Sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 15 giugno 1992 al 4 giugno 1993.

Articolo 34 Ratifica, accettazione o approvazione

1. La presente Convenzione ed ogni Protocollo saranno soggetti a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione eco-

nomica regionale. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Depositario.

2. Un'organizzazione di cui al paragrafo precedente che diventa Parte contraente alla presente Convenzione o ad un Protocollo senza che nessuno degli Stati membri che la compongono ne sia Parte contraente, sarà vincolata da tutti gli obblighi in base alla Convenzione o al protocollo a seconda dei casi. In caso di organizzazioni, in cui uno o più Stati membri sono Parti contraenti alla presente Convenzione o al protocollo in questione, l'organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno in merito alle loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi in base alla Convenzione o al protocollo, a seconda dei casi. In questi casi, l'Organizzazione e gli Stati membri non avranno diritto ad esercitare contemporaneamente i loro diritti in base alla Convenzione o al Protocollo pertinente.

3. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra dichiareranno la portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolamentate dalla Convenzione o dal protocollo pertinente. Queste organizzazioni informeranno il Depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza.

Articolo 35 Adesione

1. La presente Convenzione ed ogni protocollo saranno aperti all'adesione da parte degli Stati e di ogni organizzazione d'integrazione economica regionale a decorrere dalla data alla quale la Convenzione o il protocollo interessato sono chiusi per la firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra dichiarano la portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolamentate dalla Convenzione o dal protocollo pertinente. Queste organizzazioni informano altresì il depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza.

3. Le disposizioni dell'Articolo 34, paragrafo 2, si applicano alle organizzazioni di integrazione economica regionale che aderiscono alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo.

Articolo 36 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Ogni protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in numero specificato in detto protocollo.

3. Per ciascuna Parte contraente che ratifica, accetta o approva questa Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito da parte di tale Parte contraente del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

4. Ogni protocollo, salvo se diversamente previsto nello stesso, entrerà in vigore per una Parte contraente che ratifica, accetta o approva quel Protocollo o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore in conformità con il paragrafo 2 precedente, il novantesimo giorno dopo la data alla quale quella Parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure alla data alla quale questa Convenzione entra in vigore per quella Parte contraente, a seconda di quale sia la più recente.

5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, ogni strumento depositato da un'organizzazione di integrazione economica regionale non sarà considerato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.

Articolo 37 Riserve

Nessuna riserva sarà effettuata alla presente Convenzione.

Articolo 38 Recessi

1. In ogni tempo dopo due anni dalla data alla quale la presente Convenzione è entrata in vigore per una Parte contraente, quella Parte contraente potrà ritirarsi dalla Convenzione notificando per iscritto in tal senso il Depositario.

2. Ogni recesso di cui sopra diverrà effettivo allo scadere di un anno dopo la data alla quale il Depositario ne sarà stato notificato, oppure ad ogni data successiva eventualmente specificata nella notifica di recesso.

3. Si riterrà che ogni Parte contraente che recede dalla presente Convenzione si sia altresì ritirata da qualsiasi Protocollo di cui è Parte.

Articolo 39 Accordi finanziari interinali

A patto che sia stata interamente ristrutturata in conformità con le esigenze dell'Articolo 21, la Struttura globale ambientale del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite e della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo sarà la struttura istituzionale menzionata all'Articolo 21 a titolo interinale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti, oppure fino a quando la Conferenza delle parti non decida quale struttura istituzionale sarà designata in conformità con l'Articolo 21.

Articolo 40 Accordi di Segretariato interinali

Il Segretariato che dovrà essere fornito dal Direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente sarà il Segretariato di cui all'Articolo 24, paragrafo 2, su una base interinale per il periodo tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle parti.

Articolo 41 Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite assumerà le funzioni di Depositario della presente Convenzione e di qualsiasi suo protocollo.

Articolo 42 Testi autentici

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Rio de Janeiro il 5 giugno millenovecentonovantadue.

Seguono le firme

6737

*Annexo I***Individuazione e monitoraggio**

1. Gli ecosistemi e gli habitat: contenenti un'elevata diversità, un vasto numero di specie endemiche o minacciate, o zone desertiche; frequentati da specie migratorie; di importanza sociale, economica, culturale o scientifica; o che sono rappresentativi, unici o associati a processi evolutivi di base o ad altri processi biologici.
2. Specie e comunità che sono: minacciate, affini selvatiche di specie addomesticate o coltivate; aventi un valore medicinale, agricolo o di altro carattere economico, o un'importanza sociale, scientifica o culturale; o un'importanza per la ricerca vertente sulla conservazione e l'uso prolungato della diversità biologica, come gli indicatori delle specie.
3. Tipi di genomi e geni di importanza sociale, scientifica o economica.

Parte I Arbitrato

Articolo 1

La parte ricorrente notificherà al Segretariato che le Parti deferiscono una controversia ad arbitrato in conformità con l'articolo 27. La notifica dovrà enunciare l'argomento che è oggetto dell'arbitrato ed includerà in particolare gli articoli della Convenzione o del Protocollo, la cui interpretazione o attuazione è messa in causa. Se le parti non si sono accordate per quanto riguarda l'oggetto della controversia prima della nomina del Presidente del Tribunale, il Tribunale arbitrale determinerà l'oggetto della controversia. Il Segretariato inoltrerà l'informazione in tal modo ricevuta a tutte le Parti contraenti alla presente Convenzione o al protocollo interessato.

Articolo 2

1. Nelle controversie tra due parti, il Tribunale arbitrale sarà costituito da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nominerà un arbitro ed i due arbitri in tal modo designati nomineranno di comune accordo il terzo arbitro che sarà Presidente del tribunale. Quest'ultimo non dovrà essere cittadino di una delle parti alla controversia, né avere la sua usuale residenza nel territorio di una delle Parti, né essere alle dipendenze di una di esse o aver trattato il caso in ogni altra sua qualifica.
2. Nelle controversie tra più di due parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo.
3. Ogni carica vacante sarà ricoperta nella maniera prescritta per la nomina iniziale.

Articolo 3

1. Se il Presidente del tribunale arbitrale non è stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, a richiesta di una Parte, designerà il Presidente entro un ulteriore periodo di due mesi.
2. Se una delle Parti alla controversia non nomina un arbitro entro due mesi dalla ricevuta della richiesta, l'altra Parte ne informerà il Segretario Generale che effettuerà la designazione entro un ulteriore periodo di due mesi.

Articolo 4

Il Tribunale arbitrale pronuncerà la sua decisione in base alle disposizioni della presente Convenzione, a tutti i protocolli pertinenti ed al diritto internazionale.

Articolo 5

A meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente, il tribunale arbitrale determinerà il suo Regolamento interno.

Articolo 6

Il Tribunale arbitrale, dietro richiesta di una delle Parti raccomanderà misure essenziali di protezione interinali.

Articolo 7

Le Parti alla controversia agevoleranno il lavoro del tribunale arbitrale utilizzando in particolare ogni mezzo a loro disposizione:

- a) gli forniranno tutti i documenti, le informazioni e le agevolazioni pertinenti;
- b) faranno in modo che possa, se necessario, convocare testimoni o esperti e ricevere la loro testimonianza.

Articolo 8

Le parti e gli arbitri hanno l'obbligo di proteggere la riservatezza di qualsiasi informazione che essi ricevono a titolo riservato durante il procedimento del tribunale arbitrale.

Articolo 9

A meno che il Tribunale arbitrale non determini diversamente a causa di particolari circostanze del caso, i costi del tribunale saranno sostenuti in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale manterrà una documentazione di tutte le sue spese, e ne fornirà un estratto conto finale alle Parti.

Articolo 10

Ogni Parte contraente che ha un interesse di natura giuridica nell'oggetto alla controversia che può essere pregiudicato dalla decisione nel caso, può intervenire nel procedimento con il consenso del tribunale.

Articolo 11

Il tribunale può giudicare e decidere in merito a controricorsi direttamente collegati con l'oggetto della controversia.

Articolo 12

Le decisioni sia di procedura che di sostanza del Tribunale arbitrale saranno adottate a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 13

Se una delle parti alla controversia non compare dinanzi al Tribunale arbitrale o non assume la propria difesa nel procedimento, l'altra Parte può chiedere al Tribunale di continuare la procedura e di pronunciare il lodo arbitrale: l'assenza di una Parte o la sua mancanza di difesa non costituirà un ostacolo allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare la decisione definitiva, il tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso è fondato sia per quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico.

Articolo 14

Il Tribunale pronuncerà la sua decisione definitiva entro cinque giorni dalla data alla quale è interamente costituito a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo al massimo di cinque mesi.

Articolo 15

La decisione definitiva del Tribunale arbitrale sarà limitata all'oggetto della controversia ed enuncerà le motivazioni sulle quali si fonda. Esso conterrà i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione definitiva. Ogni membro del Tribunale può allegare un'opinione separata o dissidente alla decisione finale.

Articolo 16

Il lodo arbitrale sarà vincolante per le parti alla controversia. Essa sarà inappellabile a meno che le Parti alla controversia non abbiano convenuto in anticipo di far eventualmente ricorso ad una procedura di appello.

Articolo 17

Ogni controversia che possa eventualmente sorgere tra le Parti alla controversia per quanto riguarda l'interpretazione o le modalità di attuazione della decisione finale potrà essere sottoposta dall'una o dall'altra Parte, o da entrambe, per decisione al Tribunale arbitrale che ha pronunciato detta decisione.

**Parte II
Conciliazione****Articolo 1**

Una Commissione di conciliazione sarà istituita dietro richiesta di una delle Parti alla controversia. La Commissione, a meno che le Parti non decidano diversamente, sarà costituita da cinque membri, due nominati da ciascuna parte interessata ed un Presidente selezionato di comune accordo da tali membri.

Articolo 2

Nelle controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno i loro membri della Commissione di comune accordo. Se due o più Parti hanno interessi diversi, o se sono in disaccordo sul fatto di avere o meno gli stessi interessi, essi nomineranno i loro membri separatamente.

Articolo 3

Se le Parti non procedono alla nomina entro due mesi dalla data della richiesta di creare una Commissione di conciliazione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in tal senso dalla Parte che ha presentato la richiesta, procederà ad effettuare queste nomine entro un successivo periodo di due mesi.

Articolo 4

Se il Presidente della Commissione di conciliazione non è stato selezionato entro due mesi dal membro della Commissione designato più di recente, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in tal senso da una Parte, designerà un Presidente entro un successivo periodo di due mesi.

Articolo 5

La Commissione di conciliazione adotterà le sue decisioni con un voto di maggioranza dei suoi membri. Essa determinerà la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente di comune accordo. Essa formulerà una proposta per la risoluzione della controversia, che le Parti esamineranno in buona fede.

Articolo 6

Ogni disaccordo sul fatto che la Commissione di conciliazione abbia o meno competenza sarà deciso dalla Commissione.

Risoluzioni adottate dalla Conferenza di Nairobi per l'adozione del testo convenuto della Convenzione sulla diversità biologica

Risoluzione 1

Accordi finanziari provvisori

La Conferenza,

Avendo approvato e adottato a Nairobi, il 22 maggio 1992, il testo della Convenzione sulla diversità biologica,

Considerando che, durante il periodo che si estende tra l'apertura della Convenzione alla firma e la sua entrata in vigore, dovranno essere adottate misure in vista dell'applicazione rapida ed efficace delle disposizioni pertinenti ivi contenute,

Notando la necessità di un sostegno finanziario e di un meccanismo di finanziamento durante il periodo che si estende tra l'apertura della Convenzione alla firma e la sua entrata in vigore ai fini di un'applicazione rapida ed efficace,

1. Invita la Struttura globale ambientale del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, del Programma della Nazioni Unite per l'ambiente e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ad assicurare l'efficacia del meccanismo di finanziamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, provvisoriamente per il periodo che intercorre tra l'apertura della Convenzione alla firma e la sua entrata in vigore e, ai sensi dell'articolo 39, fino alla prima riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione;

2. Chiede al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, alle banche regionali di sviluppo, al Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, come pure agli altri organismi e istituzioni delle Nazioni Unite, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, di fornire le risorse finanziarie e le altre risorse necessarie all'applicazione interinale della Convenzione sulla diversità biologica a titolo provvisorio per il periodo che intercorre tra l'apertura della Convenzione alla firma e la sua entrata in vigore e, ai sensi dell'articolo 39, fino alla prima riunione della Conferenza delle Parti.

Adottata il 22 maggio 1992

*Risoluzione 2***Cooperazione internazionale per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole delle sue componenti in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione sulla diversità biologica***La Conferenza,*

Avendo convenuto il testo della Convenzione sulla diversità biologica e avendolo adottato il 22 maggio 1992, a Nairobi,

Notando la necessità di disporre i preparativi affinché la Convenzione possa produrre i suoi effetti in maniera rapida ed efficace una volta entrata in vigore,

Notando inoltre che, per quanto attiene agli accordi interinali, è auspicabile che tutti i governi, in particolare quelli che hanno partecipato alla Conferenza per l'adozione del testo convenuto della Convenzione sulla diversità biologica, partecipino ai negoziati,

Prendendo atto con soddisfazione dei lavori finora intrapresi sotto gli auspici del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente nell'ambito della prima serie di monografie per singoli Paesi, realizzate con un sostegno nazionale, bilaterale e multilaterale,

Consapevole dei programmi comuni, condotti attualmente dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e da altre organizzazioni, che hanno comportato in ogni regione la partecipazione di tutti i settori al fine di valutare le opzioni in materia di conservazione della diversità biologica e dell'uso durevole delle sue componenti,

Riconoscendo che la realizzazione di monografie nazionali sulla diversità biologica rappresenta il primo tentativo sistematico volto ad aiutare i Paesi a raccogliere dati di base iniziali sulla loro diversità biologica e costituisce il fondamento dei programmi d'azione nazionali concernenti la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole delle sue componenti,

1. Invita tutti gli Stati e le organizzazioni regionali d'integrazione economica abilitate a considerare di firmare la Convenzione nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, a Rio de Janeiro, o alla prima occasione che si presenterà in seguito, quindi a considerare di ratificare la Convenzione o di accettarla, approvarla o aderirvi;

2. Invita il Consiglio d'amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente a considerare di invitare il Direttore esecutivo del PNUE a convocare riunioni di un comitato intergovernativo per la Convenzione sulla diversità biologica, a contare dal 1993, affinché esamini le questioni seguenti:

a) Assistenza concessa ai governi, su loro richiesta, per il proseguimento della preparazione delle monografie nazionali, tenuto conto della loro importanza per l'elaborazione di strategie e piani d'azione nazionali in materia di diversità biologica, segnatamente per:

- i) identificare gli elementi costitutivi della diversità biologica che rivestono un'importanza ai fini della sua conservazione e dell'uso durevole delle sue componenti, comprese la raccolta e la valutazione dei dati, necessarie per assicurare la sorveglianza efficace di tali elementi;
 - ii) identificare i processi e le attività che hanno, o potrebbero avere, un impatto negativo sulla diversità biologica;
 - iii) valutare le eventuali incidenze economiche della conservazione della diversità biologica e dell'utilizzazione durevole delle risorse biologiche e genetiche e attribuire dei valori alle risorse biologiche e genetiche;
 - iv) proporre azioni prioritarie per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole delle sue componenti;
 - v) esaminare, e se necessario suggerire, la revisione dei progetti di direttive relativi alle monografie nazionali sulla diversità biologica;
 - vi) definire le modalità che consentono di fornire un sostegno ai Paesi, in particolare ai Paesi in via di sviluppo, che allestiscono delle monografie;
- b) organizzazione dei lavori finalizzati a formulare un programma di ricerca scientifica e tecnica sulla conservazione della diversità biologica e l'uso durevole delle sue componenti, compresi eventuali accordi istituzionali provvisori concernenti la cooperazione scientifica tra i governi nell'ottica di una rapida messa in atto delle disposizioni della Convenzione sulla diversità biologica prima che quest'ultima entri in vigore;
 - c) studio sulla necessità e le modalità di un protocollo che definisca procedure appropriate, segnatamente un consenso preliminare espresso con cognizione di causa, nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell'utilizzazione in tutta sicurezza di qualsiasi organismo vivente modificato secondo la bio-tecnologia, il quale rischierebbe di produrre effetti negativi sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica;
 - d) modalità del trasferimento delle tecnologie relative alla conservazione della diversità biologica e all'uso durevole delle sue componenti, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, come pure della cooperazione tecnica che sostiene il rafforzamento delle capacità nazionali in questo campo;
 - e) fornire, conformemente all'articolo 21 della Convenzione, linee direttrici alla struttura istituzionale, cui compete la verifica dell'efficacia del meccanismo di finanziamento a titolo provvisorio durante il periodo che intercorre tra l'apertura alle firme della Convenzione e la sua entrata in vigore;
 - f) modalità che consentano di rendere rapidamente operative le disposizioni dell'articolo 21;
 - g) elaborazione della politica generale, della strategia e delle priorità del programma, come pure dei criteri e delle linee direttrici dettagliate al fine di definire le condizioni richieste per avere accesso alle risorse finanziarie e utilizzarle, compresi il controllo e la regolare valutazione di questa utilizzazione;

h) incidenze finanziarie del sostegno a un'azione internazionale di cooperazione, e accordi corrispondenti, in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione, segnatamente contributi volontari in contanti e in natura necessari all'esercizio di un segretariato provvisorio e alle riunioni del Comitato intergovernativo per la Convenzione sulla diversità biologica;

i) altri preparativi in vista della prima riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione;

3. Prega inoltre il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di assicurare il segretariato a titolo provvisorio fino all'entrata in vigore della Convenzione e lo prega di sollecitare la partecipazione completa e attiva dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura all'istituzione e all'esercizio del segretariato provvisorio, come pure la piena cooperazione dei segretariati delle convenzioni e accordi pertinenti, e del Gruppo consultivo della ricerca agricola internazionale, dell'Unione mondiale per la natura e delle altre organizzazioni internazionali interessate, in considerazione delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo.

4. Invita l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura a fornire il loro pieno appoggio alla creazione e alle operazioni del segretariato provvisorio;

5. Prega inoltre il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di contribuire al finanziamento delle spese dovute alla preparazione e alla tenuta delle riunioni, con la riserva che la Struttura globale ambientale disponga delle risorse necessarie;

6. Invita i governi a contribuire generosamente all'esercizio del segretariato provvisorio e al buon svolgimento delle riunioni del Comitato intergovernativo per la Convenzione sulla diversità biologica, e a fornire un'assistenza finanziaria per consentire la partecipazione piena e effettiva dei Paesi in via di sviluppo;

7. Invita inoltre i governi a informare le riunioni sulle misure adottate sul piano nazionale per assicurare la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole delle sue componenti conformemente alle disposizioni della Convenzione in attesa della sua entrata in vigore;

8. Invita inoltre i segretariati delle convenzioni, degli accordi e degli organismi internazionali e regionali importanti in materia di ambiente a fornire al Comitato intergovernativo informazioni sulle loro attività, e invita il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a indicare gli elementi pertinenti del programma Azione 21 che saranno adottati nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro.

Adottata il 22 maggio 1992.

*Risoluzione 3***Relazioni tra la Convenzione sulla diversità biologica e la promozione di un'agricoltura durevole***La Conferenza,*

Avendo approvato e adottato a Nairobi, il 22 maggio 1992, il testo della Convenzione sulla diversità biologica,

Riconoscendo che i popoli del mondo hanno bisogni fondamentali e permanenti in materia di alimentazione, di alloggio, di abbigliamento, di combustibile, di piante ornamentali e di sostanze medicinali,

Sottolineando che la Convenzione sulla diversità biologica mette in risalto la conservazione e l'utilizzazione durevole delle risorse biologiche,

Riconoscendo i vantaggi derivanti dalle cure e dalle miglierie che i popoli del mondo hanno prodigato a favore delle risorse genetiche animali, vegetali e microbiche per soddisfare questi bisogni fondamentali, come pure dai lavori di ricerca e di valorizzazione che le istituzioni hanno dedicato a queste risorse genetiche,

Ribadendo che ampie consultazioni avvenute in seno a organizzazioni e istanze internazionali hanno consentito di studiare e dibattere l'azione urgente da svolgere al fine di assicurare la sicurezza e l'utilizzazione durevole delle risorse fitogenetiche che servono all'alimentazione e all'agricoltura e di ottenere un consenso a tal proposito,

Notando che il Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo ha raccomandato politiche e programmi prioritari per la conservazione e l'uso durevole «*in situ*» nelle aziende agricole e «*ex situ*» delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sostenibile, integrati in strategie e programmi per un'agricoltura sostenibile, siano adottati al più tardi nell'anno 2000, e che questa azione comprenda a livello nazionale:

- a) l'allestimento di piani o programmi d'azione prioritari per la conservazione e l'utilizzazione durevole delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sostenibile, se del caso conformemente alle monografie per singolo Paese realizzate sull'argomento delle risorse citate;
- b) la promozione della diversificazione delle colture nei sistemi agricoli, a seconda dei bisogni, compresa l'adozione di nuove piante che presentano un potenziale alimentare;
- c) la promozione dell'utilizzazione delle piante e delle colture poco conosciute ma potenzialmente utili, come pure della ricerca corrispondente, ove necessario;
- d) il rafforzamento delle capacità nazionali nell'ottica dell'utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sostenibile, della selezione vegetale e della moltiplicazione delle sementi, sia da parte delle istituzioni specializzate sia da parte delle cooperative agricole;

- e) la realizzazione, su scala mondiale, della prima rigenerazione e duplicazione, in condizioni di sicurezza, delle collezioni esistenti «*ex situ*», al più presto possibile;
- f) la creazione di reti di collezioni di base «*ex situ*»,

Notando inoltre che il Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo ha raccomandato quanto segue:

- a) il rafforzamento del Sistema mondiale di conservazione e utilizzazione durevole delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sostenibile, amministrato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura in stretta collaborazione con il Consiglio internazionale delle risorse fitogenetiche, il Gruppo consultivo della ricerca agricola internazionale, e altre organizzazioni competenti;
- b) la promozione della quarta Conferenza tecnica internazionale sulla conservazione e l'utilizzazione durevole delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sostenibile nel 1994 in vista dell'adozione del primo rapporto sulla situazione nel mondo e del primo piano mondiale d'azione per la conservazione e l'utilizzazione durevole delle risorse citate;
- c) l'adattamento del Sistema mondiale di conservazione e di utilizzazione durevole delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sostenibile in funzione dell'esito dei negoziati relativi a una Convenzione sulla diversità biologica;

Ribadendo l'accordo raggiunto dal Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo concernente le disposizioni da adottare in merito alla conservazione e all'utilizzazione delle risorse genetiche animali per un'agricoltura durevole,

1. Conferma la vitale importanza delle disposizioni della Convenzione sulla diversità biologica per la conservazione e l'utilizzazione delle risorse genetiche che interessano l'alimentazione e l'agricoltura;
2. Chiede insistentemente che siano creati i mezzi che consentano di sviluppare la complementarità e la cooperazione tra la Convenzione sulla diversità biologica e il Sistema mondiale di conservazione e di utilizzazione durevole delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sostenibile;
3. Riconosce la necessità di fornire un sostegno alla realizzazione di tutte le attività convenute nel settore del programma della conservazione e dell'utilizzazione durevole delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sostenibile e in quello che concerne la conservazione e l'utilizzazione delle risorse genetiche animali per un'agricoltura durevole nel Programma d'Azione 21, di cui si prevede di proporre l'adozione da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo a Rio de Janeiro;
4. Riconosce inoltre la necessità di trovare soluzioni alle questioni più importanti concernenti le risorse fitogenetiche nel quadro del Sistema mondiale di

conservazione e di utilizzazione durevole delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sostenibile, e in particolare alle questioni:

- dell'accesso alle collezioni «*ex situ*» che non sono state costituite conformemente alla presente Convenzione;
- dei diritti degli agricoltori.

Adottata il 22 maggio 1992.

6737